

Rassegna
dell'Autonomia
Scolastica

Ras

ANNO XLII
OTTOBRE 2023

7

Osservatorio

TAR Lazio

sez. II^a TER n. 13529 del 1^o settembre 2023

Criteria di valutazione delle offerte e i limiti di
azione della commissione giudicatrice



Primo Piano

MIM e le tre direttrici di
intervento antibullismo

Scuola & Gestione

Le novità in materia di
whistleblowing

Approfondimento

Novità sul tema
dell'orientamento

Il Punto

Il dimensionamento
scolastico


Per saperne di più www.anp.it



Una novità
nel mondo della scuola

ANP L'agenda del dirigente

Un mondo di servizi a supporto dei professionisti della scuola



italiascuola.it

LEX FOR SCHOOL

disponibile su



GERENZA

RAS Rassegna dell'Autonomia Scolastica -
anno XLII - n.7 ottobre 2023

Direttore Responsabile

Sonia Simoneschi

Coordinatore di Redazione

Antonino Clemente

Collaboratori

Alfonso Benevento
Anna Rita Auriemma
Antonino Foti
Claudia Odoardi
Costanza Cavaliere
Cristina Costarelli
Franco Calcagno
Giancarlo Mariniello
Giovanni Ciuffarella
Giovanni De Pasquale
Maria Beatrice Furlani
Marina Imperato
Mario Luciani
Stefano Feltrin

Pubbliche Relazioni

Fabrizio Mallus

Responsabile Qualità

Dante Morandi

Dionisio Editore

Viale Algeria, 95 - 00144 Roma (RM)
redazione@autonomiascolastica.it

Abbonamenti RAS

abbonamenti@dionisioeditore.it
Fax. 06 2332 8245
www.autonomiascolastica.it

Pubblicità su RAS

commerciale@autonomiascolastica.it

Grafica & Comunicazione

IENA Animation Studios S.r.l.

Stampa Tipografia Monti S.r.l.

Via Appia, km 56,1 - 04012 Cisterna LT



Registrazione Tribunale
di Roma n. 4587
del 22/09/1987

Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana

SOMMARIO

ANGOLO DEL DIRIGENTE

5 CARRIERA ALIAS E DINTORNI

PRIMO PIANO

11 MIM E LE TRE DIRETTRICI DI INTERVENTO ANTIBULLISMO

ATTUALITÀ

17 "EDUCATION AT A GLANCE 2023": INDICATORI PER UN
CAMBIO DI PASSO

SCUOLA&GESTIONE

23 LE NOVITÀ IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

29 SCADENZARIO OTTOBRE

30 SCADENZARIO NOVEMBRE

MONDO DSGA

31 IL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE QUALE CAUSA DI
ESCLUSIONE NON AUTOMATICA DELL'OE

33 IL CONTROLLO DEI REQUISITI NEL NUOVO CODICE
APPALTI

APPROFONDIMENTO

35 NOVITÀ SUL TEMA DELL'ORIENTAMENTO

OSSERVATORIO

41 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E I LIMITI DI
AZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL PUNTO

45 IL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

50 CEDOLINO DEL DS. L'ADDIZIONALE PENSIONABILE

INFO NEWS

51 ITS E DUALE

PROGETTO ITACA

57 ADOLESCENTI E FOBIA SOCIALE

SCUOLA IN MOVIMENTO

61 IL SALENTO

LE PROPOSTE EDITORIALI

Proteggi i beni della tua Scuola

Sicurezza
Scuola



Grazie al PNRR potrai acquistare una polizza multirischi senza alcun onere per la scuola


Richiedi subito il preventivo su **www.sicurezzaascuola.it**

 **benacquista**
assicurazioni

Numero Verde
800 013155

Tel. +39 0773.62.981
Tel. +39 348.30.51.153

info@sicurezzaascuola.it
benacquistascuola@pec.it
www.sicurezzaascuola.it



Carriera alias e dintorni

Le Teorie "Gender" -
Una visione storica e
scientifica

IL COMPLESSO DELLE TEORIE "GENDER" SI INSERISCE NEI VARI MOVIMENTI DI "LIBERAZIONE" DELL'UOMO DA TUTTO CIÒ CHE LO LIMITA, LO CONDIZIONA E LO RENDE INFELICE. L'UOMO È LA SUA LIBERTÀ, È QUELLO CHE DECIDE DI ESSERE, SENZA NEMMENO I VINCOLI "BIOLOGICI", "CROMOSOMICI" DEL SUO ESSERE MASCHIO O FEMMINA.


niziamo una serie di tre articoli che speriamo possano essere utili al Dirigente scolastico, allo scopo di aiutarlo a gestire meglio una questione, quella della Carriera alias dei dipendenti, introdotta nell'Ipotesi di CCNL 2019-21, e che potrebbe riguardare presto anche gli studenti.

In questo primo articolo ricostruiremo la base ideologica – antropologica e filosofica – del pensiero "gender". Nel secondo entreremo nella illustrazione del dibattito politico-sociale attuale sulla questione e nel terzo "planeremo" sul tema specifico della carriera alias, illustrando alcuni aspetti secondo ANP importanti, in una visione pragmatica e de-ideologizzata.

1. SESSO E GENERE

Il termine "genere" è stato impiegato per distinguere il sesso biologico, determinato da fattori genetici, anatomici, gonadici e ormonali, dal sesso psicologico e sociale, o meglio dal ruolo di genere. Questa distinzione tra il sesso fisico e il modo in cui una persona vive e percepisce il proprio sesso ha aiutato a focalizzare meglio il fenomeno che oggi è conosciuto come disforia di genere, una condizione caratterizzata da una intensa e persistente sofferenza causata dal sentire la propria identità di genere diversa dal proprio sesso. Questi fenomeni, che includono il transessualismo e i disturbi dell'identità di genere, sono stati riconosciuti dalla psichiatria contemporanea.

La parola "genere", derivante dall'inglese "gender", ha iniziato a sostituire il termine "sesso" in diversi contesti, diventando una terminologia ufficiale.



IL "GENERE"
NON È UN DATO
FISSO, MA
PIUTTOSTO UNA
COSTRUZIONE
FLUIDA E IN
CONTINUA
EVOLUZIONE.

La "ideologia del genere" non fornisce solo una visione di aspetti dell'identità umana o familiare, ma propone una riformulazione radicale dell'identità stessa, della famiglia e della società.

Il concetto di "genere", spesso associato a movimenti femministi, negli anni '90 ha guadagnato terreno, con l'espansione della comunità LGBT.

Durante gli anni '70 e '80, la ricerca in psicologia sociale americana si è focalizzata sull'idea che il genere psicologico potrebbe divergere dal sesso biologico. Questo approccio attribuiva le differenze tra uomini e donne principalmente a "costruzioni sociali". Di conseguenza, si credeva che gli stereotipi di genere potessero essere sfidati e persino eliminati attraverso adeguati interventi educativi.

A partire dagli anni '90, la parola "genere", derivante dall'inglese "gender", ha iniziato a sostituire il termine "sesso" in diversi contesti, diventando una terminologia ufficiale in documenti di prestigiose istituzioni internazionali. Questa sostituzione ha talvolta portato a ambiguità nella sua interpretazione e traduzione. L'idea di "decostruzione" del genere mira a sfidare e potenzialmente negare la dualità fondamentale dell'essere umano: essere nati maschi o femmine. Questo nuovo paradigma, con profonde radici filosofiche e sociologiche, è spesso percepito come ideologico. Si tratta di un'ideologia nel senso che non fornisce solo una visione di aspetti dell'identità umana o familiare, ma propone una riformulazione radicale dell'identità stessa, influenzando la comprensione della persona, della famiglia e della società a livelli fondamentali.

Da un punto di vista filosofico, questo processo si innesta perfettamente nella impostazione fenomenologica ed esistenzialista del pensiero del '900, tesa a negare una "essenza", una natura umana precostituita, e a sottolineare l'aspetto costruzionista dell'essere umano: l'uomo è ciò che decide di essere e di diventare, mediante la sua libertà.

2. L'ORIGINE DELLA DISTINZIONE TRA SESSO E GENERE: LA SESSUOLOGIA MODERNA

La cosiddetta "ideologia del genere" è vista da alcuni come l'ultimo capitolo di un lungo processo del tentativo di liberazione dell'individuo da vincoli restrittivi. Mentre l'obiettivo di questi movimenti è spesso la libertà e l'autodeterminazione, i critici sostengono che ciò potrebbe isolare l'individuo, privandolo di legami e punti di riferimento essenziali.

Questo desiderio di riformulare le identità tradizionali non è nuovo. Già all'inizio del XX secolo, abbiamo testimonianze di pionieri come Magnus Hirschfeld, un medico tedesco che nel 1910 pubblicò "Die Transvestiten". Hirschfeld esplorò l'idea che la categorizzazione binaria dei sessi fosse limitativa, suggerendo invece un continuum di identità maschili e femminili. La sua ricerca culminò con il sostegno a una serie di interventi chirurgici di riassegnazione sessuale, sebbene con esiti controversi.

Il dopoguerra vide l'interesse americano nel fenomeno del travestitismo, con figure come Dr. David Cauldwell e Harry Benjamin, quest'ultimo introducendo il transessualismo come una categoria clinica distinta. Negli stessi anni, Alfred Kinsey, spesso considerato il fondatore della sessuologia moderna, pubblicò rapporti rivoluzionari che suggerivano una visione più sfaccettata della sessualità umana. Kinsey sottolineava la varietà dei comportamenti sessuali, spingendo i limiti della "normalità" ben oltre le concezioni tradizionali.

John Money, influenzato dai lavori di Kinsey, fondò la "Gender Identity Clinic" e introdusse il termine "genere" nella letteratura scientifica. Money ha sottolineato l'importanza della grammatica e dei linguaggi nella formazione delle nostre comprensioni dell'identità sessuale e di genere. Un altro contributo significativo venne da Robert Stoller, che elaborò la distinzione tra sesso e genere, proponendo il concetto di "identità di genere".

Negli anni '70 e '80, il concetto di genere ha guadagnato terreno, spesso associato a movimenti femministi e, negli anni '90, con l'espansione della comunità LGBT. Questo periodo ha visto una proliferazione di autodefinizioni di genere, alcune delle quali sfidano le categorizzazioni tradizionali, suggerendo una fluidità nell'identità e nell'orientamento di genere.

3. IL FEMMINISMO E LA DIFFUSIONE DEL GENDER

La storia del termine "genere" ha origini nella sessuologia, ma è stato popolarizzato dal movimento femminista. Quest'ultimo non è stato un monolite, ma ha attraversato diverse fasi evolutive, con tre punti nodali: L'Ottocento, il 1968 e l'1989.

Dal femminismo emancipatorio dell'Ottocento, focalizzato sull'uguaglianza e diritti civili, si passa alla rivoluzione sessuale dei '60, con donne come Simone de Beauvoir che scrivono manifesti per un mondo ancora dominato dagli uomini.

Gli anni '80 vedono emergere il "pensiero della differenza", che interroga la natura del rapporto tra sessi. Ma è negli anni '90 che Judith Butler propone un radicale ripensamento, mettendo in discussione le dicotomie binarie di sesso e genere. Il femminismo post-moderno sposta così la battaglia dalla biologia alla sociocultura, suggerendo una visione "queer" della questione di genere.

Ecco che combattere la distinzione uomo-donna diventa un modo per combattere le loro differenze sociali e culturali.

4. LA COSTRUZIONE SOCIALE DEL GENERE

Negli anni '70, il concetto di "genere" si evolve dalle fondamenta mediche alla sua applicazione nelle scienze sociali e storiche, particolarmente all'interno del femminismo accademico. Con l'emergere dei dipartimenti universitari dedicati agli studi di genere negli Stati Uniti, il focus si è ampliato per includere le interazioni e differenze tra uomini e donne. Questo cambiamento ha rafforzato l'idea che, mentre il "sesso" è biologico, il "genere" è una costruzione culturale e sociale. Numerosi studi hanno esaminato come le società delineano e impongono ruoli di genere, suggerendo che ciò che vediamo come "maschile"

Il femminismo post-moderno sposta la battaglia dalla biologia alla sociocultura, suggerendo una visione "queer" della questione di genere.

Si è rafforzato l'idea che, il "sesso" è biologico, mentre il "genere" è una costruzione culturale e sociale, contro le disparità tra i sessi e verso un approccio più "unisex" alla società.

o “femminile” è in gran parte il risultato di convenzioni sociali. Joan W. Scott, storica femminista, ha sostenuto che il genere è intrinsecamente legato al potere e che ogni struttura di genere nasconde una dinamica di dominio. Questa visione ha portato alla promozione dell’educazione sensibile al genere come strumento per combattere le disparità tra i sessi, spingendo verso un approccio più “unisex” alla società. Abbattere la differenza sessuale significa abbattere i privilegi maschili in un mondo ancora dominato, nel lavoro, in famiglia e nella società, da un maschilismo diffuso.

Abbattere la differenza sessuale significa eliminare i privilegi maschili in un mondo ancora dominato, nel lavoro, in famiglia e nella società, da un maschilismo diffuso.



Gli anni '90 hanno rappresentato una svolta significativa nella comprensione del genere, principalmente grazie al lavoro di teorici come Judith Butler.

IL PENSIERO "QUEER" SUGGERISCE CHE LE PERSONE DOVREBBERO ESSERE LIBERE DI DEFINIRSI COME DESIDERANO, INDIPENDENTEMENTE DALLE COSTRUZIONI SOCIALI

5. LA DECONSTRUZIONE DEL GENERE: L'INFLUENZA POST-STRUTTURALISTA

Gli anni '90 hanno rappresentato una svolta significativa nella comprensione del genere, principalmente grazie al lavoro di teorici come Judith Butler. Questo periodo ha visto una sovrapposizione tra le scienze sociali tradizionali e gli studi letterari influenzati da autori francesi come Foucault, Lacan e Derrida. Questi autori, spesso etichettati come “strutturalisti”, hanno spostato la prospettiva sulla decostruzione delle strutture e delle categorie accettate.

Judith Butler, con il suo libro “Gender Trouble” del 1990, ha rappresentato un punto di svolta. Ha argomentato che il genere non è un dato fisso, ma piuttosto una costruzione fluida e in continua evoluzione. Introduce la teoria “queer”, suggerendo che le persone possono identificarsi attraverso vari mezzi e modalità, come lesbiche, drag o transgender.

Ciò che differenzia il pensiero post-strutturalista dal precedente strutturalismo

è il rifiuto della premessa di base del dimorfismo sessuale. Mentre le teorie strutturaliste vedevano il genere come un mezzo per sfidare i ruoli sociali associati ai due sessi, il pensiero post-strutturalista lo vede come uno strumento per sfidare l'idea stessa di due sessi distinti. Questo ha portato a una critica della società "eteronormativa" e alla promozione della diversità di orientamenti sessuali come legittimi.

Il lavoro di Butler ha anche suggerito che il genere è "performativo", cioè è qualcosa che le persone "fanno" piuttosto che qualcosa che "sono". Questo concetto rivoluzionario suggerisce che il genere, come categoria, precede e informa il sesso, e non il contrario. Questa idea si estende alla nozione che il genere può essere "decostruito" attraverso il linguaggio e le azioni.

In sintesi, il pensiero post-strutturalista, rappresentato in particolare dal lavoro di Judith Butler, ha profondamente sfidato e riformulato le tradizionali concezioni di genere, suggerendo che il genere non è né fisso né dato, ma piuttosto una performance in continua evoluzione.

6. UNA NUOVA FRONTIERA DEL PENSIERO SUI RUOLI SESSUALI

La comprensione del genere ha subito una metamorfosi significativa nel corso degli anni. Se gli studi iniziali si sono concentrati sulla costruzione sociale del genere, come i contestati lavori di Money, l'accento si è successivamente spostato verso una visione più fluida e meno binaria del genere. Alice Domurat Dreger, ad esempio, ha sfidato le tradizionali comprensioni binarie del sesso con il suo lavoro sugli ermafroditi, sostenendo che le persone transessuali che cercano una riassegnazione chirurgica del sesso sono spesso vittime di una mentalità omofobica.

Il movimento verso una comprensione più fluida del genere è stato ulteriormente sottolineato dal concetto di "queer", che sfida le tradizionali definizioni binarie di maschio e femmina. Il pensiero "queer" non solo riconosce un'ampia gamma di identità di genere, ma sfida anche le categorizzazioni e le etichette stesse, suggerendo che le persone dovrebbero essere libere di definirsi come desiderano, indipendentemente dalle costruzioni sociali. Questo sposta l'enfasi dalla costruzione del genere al suo superamento.

Risalendo alle radici del movimento postmoderno, autori come Rosi Braidotti hanno ulteriormente spinto il confine della comprensione tradizionale. Combina le idee del cyber-femminismo con la nozione del "soggetto eccentrico", invitando a sfidare e superare ogni confine tradizionalmente accettato. In questo nuovo paradigma, la distinzione tra maschio e femmina, corpo e macchina, umano e animale e naturale e artificiale viene messa in discussione.

Il pensiero "queer", come esemplificato da autori come Judith Butler, rappresenta un punto di svolta significativo. Non si tratta solo di riconoscere la fluidità del genere, ma di superare completamente il concetto di genere stesso. Questa tendenza sottolinea la profonda influenza ideologica che permea la discussione sul genere, spingendo verso una visione più inclusiva e meno restrittiva dell'identità e dell'autoespressione.

CONCLUSIONE

Il complesso delle teorie "Gender", dunque, si inserisce nella tradizione otto-novecentesca dei vari movimenti di "liberazione" dell'uomo - vera o presunta - da tutto ciò che lo limita, lo condiziona e lo rende infelice: l'autorità, la religione, la proprietà, il potere, la appartenenza a un sesso.

L'uomo è la sua libertà, è quello che decide di essere, senza nemmeno i vincoli "biologici", "cromosomici" del suo essere maschio o femmina.

Butler ha suggerito che il genere è "performativo", cioè è qualcosa che le persone "fanno" piuttosto che qualcosa che "sono".


Il movimento "queer", sfida le tradizionali definizioni binarie di maschio e femmina e suggerisce che le persone possono identificarsi attraverso vari mezzi e modalità, come lesbiche, drag o transgender.

Il pensiero "queer", rappresenta un punto di svolta significativo col riconoscere la fluidità del genere e superare completamente il concetto di genere stesso.

sicurezza LAVORO

ProntoScuola


D.Lgs.81/08



SOFTWARE



FORMAZIONE
ONLINE




FORMAZIONE
IN AULA

in SCUOLA

Scopri di più sull'applicativo e
sui corsi di formazione visitando
www.prontoscuola.com

MIM e le tre direttrici di intervento antibullismo



UN NUOVO DISEGNO DI LEGGE VOLTO AD ISTITUIRE LA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE E A RIVEDERE LA DISCIPLINA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Il 18 settembre u.s., è stato avviato in Consiglio dei Ministri, con procedura d'urgenza, l'iter di un nuovo disegno di legge, volto ad istituire la filiera formativa tecnologico-professionale e a rivedere la disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. Riguardo a quest'ultimo punto, la bozza del disegno di legge, all'art. 3, introduce alcune significative innovazioni volte al contrasto del bullismo e degli atti di violenza nelle scuole. Tutto ebbe inizio lo scorso giugno, quando il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, dopo un incontro con i tecnici ministeriali per discutere i risultati evidenziati dalla relazione conclusiva di un tavolo di lavoro di esperti sul tema del bullismo, aveva evidenziato in un comunicato pubblicato sul sito del MIM l'esigenza di un aggiornamento normativo su alcuni aspetti ritenuti utili a limitare l'estensione dei fenomeni di bullismo e violenza nelle scuole secondarie, che ricadono essenzialmente sui contenuti del DPR n. 122/2009 (valutazione degli apprendimenti e del comportamento), e del DPR n. 249/1998,

Esigenza di un aggiornamento normativo in merito all'anti bullismo e alla valutazione del comportamento a scuola.

La bozza del disegno di legge, all'art. 3, introduce alcune significative innovazioni volte al contrasto del bullismo e degli atti di violenza nelle scuole.

Un aggiornamento normativo su alcuni aspetti ritenuti utili dal Ministro Valditara, che ricadono essenzialmente sui contenuti del DPR n. 122/2009 e del DPR n. 249/1998, già modificato dal DPR n.235/2007.

(*Statuto delle studentesse e degli studenti*, come si ricorderà già modificato dal DPR n.235/2007).

Il ministro Valditara, che aveva motivato la necessità di tali misure “*al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di contribuire ad affermare l'autorevolezza dei docenti e di riportare serenità nelle nostre scuole*”, aveva anche già delineato gli interventi previsti, illustrando le **tre direttrici di intervento** individuate per il possibile intervento normativo, che di seguito sintetizziamo:

PRIMA DIRETTRICE DI INTERVENTO

Revisione dei criteri di valutazione del voto di condotta

Questa prima linea di misure, in sintesi, a regime andrebbe così declinata:

- assegnazione del voto di condotta con riferimento all'intero anno scolastico, tenendo conto di eventuali atti di violenza o di aggressione nei confronti di insegnanti, del personale scolastico e degli studenti;
- nella scuola secondaria di primo grado, ripristino della valutazione del comportamento in decimi, che concorrerebbe inoltre, insieme alle altre valutazioni, al calcolo della media; in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei/decimi, si prevederebbe che il Consiglio di Classe deliberi per la non ammissione alla classe successiva a all'Esame di Stato conclusivo del percorso di studi;
- nella scuola secondaria di secondo grado, analoga incidenza della valutazione del comportamento, che si riverbererebbe anche nella determinazione dei crediti per l'ammissione all'Esame di Stato: in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei/decimi, infatti, il Consiglio di Classe dovrebbe deliberare la non ammissione all'anno successivo o all'Esame di Stato conclusivo del percorso di studi; in aggiunta, per gli studenti dell'ultimo anno, il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico, spettante sulla base della media di voti dello scrutinio finale, sarebbe attribuito soltanto se il voto di comportamento fosse pari o superiore a nove/decimi;
- nel caso poi di valutazione del comportamento pari a sei/decimi, il Consiglio di classe sospenderebbe il giudizio, subordinandolo alla presentazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da trattare prima dell'inizio del nuovo Anno Scolastico, oppure in sede di colloquio dell'Esame conclusivo del Secondo Ciclo;
- la normativa attuale prevede la bocciatura con il 5 in condotta solo per gravi atti di violenza, mentre la riforma prevederebbe la bocciatura con il 5 in condotta anche in casi meno gravi, come ad esempio reiterate violazioni del Regolamento di Istituto.

SECONDA DIRETTRICE DI INTERVENTO

Nuove prospettive sulla misura della sospensione inferiore a due giorni

Questa seconda linea di azione è connessa ad una sostanziale rivisitazione della misura della sospensione, in seguito alle seguenti considerazioni:

- La valutazione dell'inefficacia della misura della sospensione, intesa come semplice allontanamento dalla scuola, accresciuta dalle considerazioni sulle possibili conseguenze negative che possono derivarne in un soggetto a rischio, farebbe propendere verso un nuovo orientamento interpretativo rispetto ad essa, diverso a seconda che la sospensione sia attribuita per un periodo fino a due giorni, oppure più lungo. Riguardo ad una sospensione lieve, della durata fino a due giorni, si prevederebbe il coinvolgimento dell'allievo in attività scolastiche aggiuntive, assegnate dal consiglio di

classe, e connesse ad un approfondimento dei temi legati al comportamento che avrebbe causato il provvedimento di sospensione; il percorso individuato si concluderebbe con la produzione di un elaborato critico su quanto appreso, oggetto di valutazione da parte del consiglio di classe.

TERZA DIRETTRICE DI INTERVENTO

La misura della sospensione superiore a due giorni: istituzione di attività di cittadinanza solidale

L'ultima linea di intervento sarebbe legata ai provvedimenti da erogare nel caso che la misura della sospensione riguardasse un periodo più lungo, superiore ai due giorni:

- In questo caso, la sospensione indirizzerebbe lo studente allo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le scuole e individuate nell'ambito di elenchi predisposti dall'Amministrazione periferica del MIM, con le quali si stipulerebbero opportune coperture assicurative; in aggiunta, se il consiglio di classe lo ritenesse opportuno, l'attività scelta potrebbe proseguire anche dopo il rientro in classe, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità, allo scopo di sostenere lo studente nel processo di maturazione e responsabilizzazione rispetto ai fatti contestati. Le scelte sulle misure da adottare coinvolgerebbero direttamente i consigli di classe delle singole scuole, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

Cosa ha spinto il Ministro a concepire una stretta delle misure contro il bullismo e l'espressione di violenza a scuola? Sicuramente, ha pesato la risonanza mediatica di alcuni recenti fatti di cronaca, che hanno visto un'allarmante crescita di comportamenti gravi anche nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico, e non solo tra allievi, all'interno delle scuole. Tali eventi, rilanciati dagli organi di stampa, testimoniano come gli ideali del rispetto e della tolleranza stentino talvolta ad affermarsi nella scuola di oggi, a vantaggio, soprattutto in alcuni contesti difficili, della cultura della sopraffazione.

A questo proposito, si ricorda che il Ministro, lo scorso 8 febbraio, aveva anche emanato una circolare in merito, con la previsione di un'eventuale tutela, da parte dell'Avvocatura di Stato, nei giudizi penali e civili riguardanti episodi di violenza nei confronti di insegnanti e personale scolastico, tramite tempestiva comunicazione degli episodi registrati, da parte dei Dirigenti Scolastici, agli USR competenti. Presentando il provvedimento, Valditara dichiarò: "Sarò sempre dalla parte degli insegnanti aggrediti. La nostra priorità è riportare responsabilità, serenità e rispetto nelle scuole". Del resto, in sede scolastica, il docente è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale, e la violenza, la minaccia o l'oltraggio nei suoi confronti costituisce reato (cfr. artt. 336 e 341-bis del C.P.).

Come non ricordare il caso, solo a titolo di esempio, dell'episodio occorso lo scorso maggio ad Abbiategrasso, quando un sedicenne con altri precedenti meno gravi, allievo di un istituto superiore, ha accoltellato in classe una docente, procurandole ferite alla testa e alle braccia?

O quello dell'insegnante di Rovigo dello scorso ottobre, colpita da pallini di gomma sparati su di lei da alcuni quattordicenni suoi allievi, divertitisi per giunta a riprendere la scena in un video che divenne in breve virale? Proprio quest'ultimo caso, nello scorso giugno, riebbe gli onori delle cronache, in seguito alla notizia della promozione con la valutazione di 9 in condotta di alcuni studenti implicati, evento che spinse il Ministero ad invitare la scuola a rivedere la decisione, abbassando il voto di condotta degli allievi in questione.

Dato il rilievo dei fatti segnalati, il Ministro ha inteso evidentemente non porre

La prima delle tre direttive di intervento individuate dal Ministro insiste sostanzialmente sulla "Revisione dei criteri di valutazione del voto di condotta".

La seconda direttrice di intervento insiste sulle "Nuove prospettive sulla misura della sospensione inferiore a due giorni".

La terza direttrice di intervento interessa "La misura della sospensione superiore a due giorni: istituzione di attività di cittadinanza solidale".

Un'allarmante crescita di comportamenti gravi anche nei confronti dei docenti all'interno delle scuole, ha spinto il Ministro a concepire una stretta delle misure contro il bullismo e l'espressione di violenza a scuola.

Gli ideali del rispetto e della tolleranza stentano talvolta ad affermarsi nella scuola di oggi, a vantaggio soprattutto in alcuni contesti difficili della cultura della sopraffazione.

Il docente è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale e la violenza, la minaccia o l'oltraggio nei suoi confronti costituisce reato (cfr. artt. 336 e 341-bis del C.P.).

indugi alla riforma, sebbene l'adeguamento normativo necessiti di tempi tecnici per la conclusione dell'iter legislativo: la bozza prevede ad esempio l'adozione di uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17 c.1 della L. n. 400/1988, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, in modo da consentire la revisione di ogni aspetto richiamato sopra sulla disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

I precedenti interventi normativi sulla prevenzione della violenza nelle scuole: il bullismo e il cyberbullismo

Com'è noto, il fenomeno del bullismo, non solo a scuola, riguarda le azioni di prevaricazione o sopruso messe in atto contro una vittima percepita come più debole, e può riguardare varie fasce di età, sebbene sia soprattutto diffuso tra gli adolescenti e i giovani adulti. Esso deriva da pratiche antiche e difficili da estirpare – basti pensare al nonnismo in ambito militare, o alla goliardia universitaria; nel passato, era più frequente che tale fenomeno fosse sottaciuto o minimizzato dalla vittima, per timore delle ritorsioni o delle minacce dei bulli, ma oggi che il fenomeno è maggiormente visibile, i dati risultano piuttosto allarmanti, come emerge dai risultati dell'indagine condotta nel 2022 dal sistema di sorveglianza HBSC- Italia (Health Behaviour in school-aged Children, comportamenti legati alla salute in età scolare), con il coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità, insieme alle Università di Torino, Padova e Siena; questo studio pone in luce come circa il 15% degli adolescenti dichiarati di essere stato vittima, almeno una volta nella vita, di atti di bullismo o cyberbullismo, senza significative differenze sul territorio nazionale. Il pericolo sociale della diffusione del fenomeno deriva dalla concreta possibilità che i bulli rischino di manifestare in età adulta problematiche antisociali e devianti, mentre nelle vittime il pericolo risiede nello sviluppo di un'eccessiva insicurezza, che può sfociare in ansia, isolamento sociale o anche depressione.

Il Cyberbullismo è un fenomeno omologo e più recente, derivante dalla diffusione della rete internet e delle piattaforme social come luogo di incontro telematico ed occasione di contatto virtuale tra i giovani, ancora più pervasivo e devastante, sul piano psicologico, per la vittima, come denunciano gli esperti di Telefono Azzurro: il fenomeno si svolge on-line, infatti, e le immagini e i contenuti diffamatori restano spesso permanentemente accessibili, causando ferite psicologiche profonde, che possono persistere fino all'età adulta, con grave nocimento per il benessere psicofisico della vittima. Esso è articolato in varie tipologie, quali ad esempio conflitti verbali, molestie, insulti, terrorismo psicologico, furto di identità, diffusione di informazioni /immagini intime e personali, esclusione da gruppi.

Il MIM è impegnato da anni sul fronte della prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, attraverso diverse strategie ed interventi legislativi, di cui diamo una breve e non esaustiva rassegna:

- già l'art.2 della nostra Costituzione si basa all'argomento, provvedendo a riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali;
- la L. 107/2015, che avviò la cosiddetta riforma della "buona scuola", ormai otto anni or sono, introdusse il concetto della necessità di sviluppo di adeguate competenze digitali negli studenti, per un uso critico e consapevole dei social network e dei media, declinato poi dal PNSD;
- la successiva L. n.71/2017, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo*, sancì come ulteriore obiettivo strategico quello di contrastare il fenomeno del cyberbullismo a tutela dei minori, introducendo anche una maggiore cultura del rispetto


della privacy e della protezione dei dati personali, implementando misure per la cancellazione dei contenuti offensivi diffusi in rete;

- la nota 5515 del 27/10/2017, *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo*, introdusse tra le altre cose l'iniziativa Generazioni connesse, sostenuta dalla Commissione Europea, con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche strumenti utili per un uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali; il documento dava indicazioni sulle modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio, illustrava la nuova *Governance* organizzativa, le azioni mirate delle scuole e il ruolo dei Dirigenti Scolastici;
- il Decreto n.18 del 13/01/2021, emanato con nota n.482 del 18/02/2021, *Aggiornamento delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo*, era appunto un aggiornamento, rispetto alle Linee di Orientamento del 2017, volto a dotare dirigenti, docenti ed operatori scolastici di strumenti utili a comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Tra essi, ricordiamo l'impiego della piattaforma ELISA (e-learning degli insegnanti referenti sulle strategie anti bullismo, in accordo con le indicazioni della L. 71/2017 e con quanto previsto dal Piano Formazione dei docenti 2016/2019); in proposito, si ricorda che, per potenziare la prevenzione ed il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, in un'ottica sistemica e integrata, per l'A.S. 2020/2021 i corsi furono aperti anche ai Dirigenti Scolastici, e le Linee Guida suggerivano di costituire, su indicazione del Dirigente scolastico stesso, gruppi di lavoro a livello scolastico (team antibullismo) e territoriale (team per l'emergenza), composti da docenti referenti, animatori digitali e altro personale qualificato, con lo scopo di coadiuvare il Dirigente scolastico negli interventi di prevenzione e nella gestione dei casi. E' anche vero che, purtroppo, nel 2020/2021 l'emergenza pandemica ci travolse in ogni aspetto della vita quotidiana, e pertanto anche l'intera organizzazione scolastica ne risentì fortemente, tanto che probabilmente sono state poche le scuole virtuose che hanno avuto modo in quel periodo di trarre profitto da queste attività. Altri progetti interessanti nati nel solco dell'aggiornamento delle Linee Guida 2021 sono il progetto SIA, ovvero l'attivazione di Gruppi di Lavoro Integrati a livello regionale per prevenire casi di bullismo e cyberbullismo, che coinvolge il referente regionale USR per il bullismo e il cyberbullismo, insieme ai referenti territoriali, è finanziato dai fondi del Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ex art.2 D.M. n. 741/2019, è presentato dall'Istituto "Leonardo da Vinci" di Firenze, ed è nato grazie alla collaborazione tra Ministero e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell'Università di Firenze; il progetto Diamo una voce ai Dirigenti, è volto a costituire gruppi di lavoro regionali sulla prevenzione e il contrasto a bullismo e cyberbullismo, in ordine ad approfondire la conoscenza della L.71/2017, riconoscere e familiarizzare con le procedure; L'aggiornamento delle Linee Guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole, da parte di generazioni Connesse e il Safer Internet Centre Italiano coordinato dal MIM, che ha l'obiettivo di fornire principi guida, attraverso due distinte sezioni, dedicate alle scuole e a enti esterni, per ispirarsi nel realizzare iniziative nelle scuole e per rappresentare standard di qualità minimi da osservare per enti e aziende nella progettazione di iniziative nel contesto scolastico;
- si ricorda infine che è in discussione una nuova proposta di legge, la n.910, il cui iter non è concluso, e che prevede l'introduzione di nuove pene per i reati di bullismo e cyberbullismo.

Come non ricordare il caso di un sedicenne allievo di un istituto superiore di Abbiategrasso, che ha accoltellato in classe una docente, procurandole ferite alla testa e alle braccia?

O quello dell'insegnante di Rovigo dello scorso ottobre, colpita da pallini di gomma sparati su di lei da alcuni quattordicenni suoi allievi.

Dato il rilievo dei fatti segnalati, il Ministro ha inteso non porre indugi alla riforma, sebbene l'adeguamento normativo necessiti di tempi tecnici per la conclusione dell'iter legislativo del disegno di legge.




Il pericolo
viene dalla **RETE**
QUANTO È SICURA
LA TUA SCUOLA?



Ras

contattaci e scopriilo con un
test valutazione rischi gratuito
info@dionisoeditore.it



“Education at a Glance 2023”: indicatori per un cambio di passo

EDUCATION AT A GLANCE 2023, UN SET RICCHISSIMO DI DATI SULLA ORGANIZZAZIONE, I FINANZIAMENTI, LE PROFESSIONALITÀ, I RISULTATI OTTENUTI E LE PRESTAZIONI DEI SISTEMI EDUCATIVI NEI PAESI DELL'OCSE ED ANCHE DI PAESI ADERENTI E PARTNER

L'ultimo rapporto OCSE, “*Education at a Glance 2023*”, presentato nello scorso mese di settembre, ha messo a fuoco i seguenti ambiti nevralgici:

- l'impatto dell'apprendimento nei vari Paesi
- l'accesso, la partecipazione e la progressione nell'istruzione
- la professione docente
- la qualità dell'ambiente di apprendimento
- il finanziamento e l'organizzazione del sistema scolastico.

Gli indicatori sono stati sviluppati in quattro capitoli:

1. *Capitolo “A” – I risultati delle istituzioni educative e l'impatto dell'apprendimento*, i cui indicatori forniscono il contesto, ad esempio, rispetto al quale elaborare le politiche dell'apprendimento permanente;
2. *Capitolo “B” – Accesso all'istruzione, partecipazione e progressione*, che considera l'intero sistema educativo dalla prima infanzia fino all'istruzione terziaria e fornisce indicatori sull'iscrizione, sulla progressione e sul completamento dei percorsi da parte degli studenti;
3. *Capitolo “C” – Risorse finanziarie investite nell'istruzione*, che fornisce indicatori sulla spesa per l'istruzione e per gli istituti di istruzione, su come tale spesa viene ripartita tra fonti pubbliche e private, sulle tasse di iscrizione addebitate da parte delle istituzioni e sui meccanismi finanziari a sostegno degli studenti;
4. *Capitolo “D” – Insegnanti, ambiente di apprendimento e organizzazione delle scuole*, che riguarda gli indicatori sui tempi di insegnamento, sull'orario di lavoro degli insegnanti e dei capi di istituto e sulle loro rispettive retribuzioni.

“Education at a Glance” rappresenta, fin dalla prima edizione pubblicata nel 1998, la fonte più autorevole di informazioni sullo stato dell'istruzione a livello mondiale.

Una fonte di particolare rilievo per lo sviluppo delle politiche sull'istruzione, ma anche per un confronto tra sistemi scolastici nazionali, sia pure molto diversi tra loro.

Il Rapporto offre una serie ricca, comparabile e aggiornata, di indicatori organizzati in modo tematico, ciascuno accompagnato da informazioni sul contesto politico e sull'interpretazione dei dati.


L'edizione 2023 presenta un focus sull'istruzione e la formazione professionale (IeFP) e sulla situazione emergenziale provocato dal conflitto in Ucraina.

Come è ormai ampiamente noto, l'annuale "Education at a Glance" rappresenta, fin dalla prima edizione pubblicata nel 1998, la fonte più autorevole di informazioni sullo stato dell'istruzione a livello mondiale in quanto presenta un set ricchissimo di dati sulla organizzazione, i finanziamenti, le professionalità, i risultati ottenuti e le prestazioni dei sistemi educativi nei Paesi dell'OCSE ed anche di una serie di Paesi aderenti e partner. Dunque, quanto emerge dal report 2023 rappresenta una fonte di particolare rilievo per lo sviluppo delle politiche sull'istruzione, ma anche per un confronto tra sistemi scolastici nazionali, sia pure molto diversi tra loro. In particolare, questo volume di 472 pagine, corredato da oltre 100 grafici e tabelle, include gli StatLinks, ovvero gli url che collegano ai fogli di calcolo Excel® contenenti i dati di base e indicatori relativi ad un'ampia gamma di risultati, che vanno dal confronto dei risultati degli studenti nelle principali aree disciplinari all'impatto dell'istruzione sui guadagni e sulle possibilità lavorative degli adulti.

Il Rapporto offre una serie ricca, comparabile e aggiornata di indicatori organizzati in modo tematico, ciascuno accompagnato da informazioni sul contesto politico e sull'interpretazione dei dati. I diversi indicatori sono organizzati all'interno di un quadro che distingue gli attori dei sistemi educativi, raggruppandoli in base ai tipi di questioni che affrontano (Figura A). In questa sede, saranno presi in esami – anche per comprensibili motivi di spazio di discussione - solo alcuni ambiti di interesse.

Come elemento consolidato delle indagini OCSE può essere considerata la considerazione in cui sono tenuti i fattori contestuali che influenzano le

scelte politiche: i fattori demografici, socioeconomici e politici rappresentano caratteristiche nazionali da tenere in considerazione, in particolare per quanto riguarda l'interpretazione degli indicatori. Anche le caratteristiche degli studenti stessi, come il sesso, l'età, lo status socioeconomico o il background culturale, sono importanti fattori contestuali che influenzano i risultati delle politiche relative all'education.



L'edizione 2023 presenta un *focus* sull'istruzione e la formazione professionale (IeFP) e, rispondendo alla esigenza di offrire un'analisi aggiornata e approfondita circa la situazione emergenziale provocata (a partire dal febbraio 2022) dal conflitto in Ucraina, dedica un intero ampio capitolo, "Garantire l'apprendimento continuo ai rifugiati ucraini", in cui vengono resi noti i risultati di una indagine OCSE 2023, dedicata all'emergenza umanitaria, che ha raccolto dati sulle misure adottate dai Paesi OCSE per accogliere e sostenere i rifugiati ucraini.

UNA SPECIFICA ATTENZIONE AGLI STUDENTI UCRAINI RIFUGIATI

L'indagine ha rilevato che numerose barriere strutturali e personali hanno reso difficile per gli studenti ucraini rifugiati iscriversi alle scuole dei

loro Paesi d'accoglienza. Le barriere strutturali includono la lingua, la mancanza di spazi/risorse per l'apprendimento, la carenza di insegnanti e il fatto che in alcuni Paesi la scuola non è obbligatoria per i bambini rifugiati. Gli ostacoli personali e familiari riguardano invece l'intenzione di ritornare in Ucraina nel breve e medio termine, le preoccupazioni sul futuro riconoscimento delle abilità/competenze in Ucraina e la mancanza di informazioni sulle modalità di iscrizione. E' di fondamentale importanza che i Paesi di accoglienza continuino a monitorare se questi ostacoli stanno provocando o ampliando le problematiche per applicare contromisure il più possibile efficaci e di ampio respiro, nel senso che riescano a coinvolgere i minori fin dalla più tenera età.

I Paesi di accoglienza hanno adottato numerose misure per sostenere l'iscrizione degli studenti ucraini a partire già dalla scuola dell'infanzia fino a quello secondario superiore. La fornitura di mezzi informativi (opuscoli, siti web, ecc.) è stata la misura più frequentemente segnalata nel sondaggio, seguita da corsi di recupero in lingua, assunzione di personale di lingua ucraina e cooperazione/comunicazione con le autorità ucraine. Altre misure comprendono sessioni informative per le famiglie, campagne di sensibilizzazione e di informazione, l'istituzione di classi di accoglienza temporanea per facilitare l'accoglienza, l'inclusione e rendere più accessibile il percorso formativo.

DA ATTENZIONARE: I DATI ITALIANI SUGLI INVESTIMENTI E SULLA PROFESSIONE DOCENTE

Investimenti: Dalla lettura del rapporto 2023 non emergono elementi di particolare novità, soprattutto – purtroppo – rispetto alle questioni riguardanti le risorse economiche destinate ai settori della conoscenza e dell'istruzione che appaiono, a livello mondiale, finanziati in misura

– spesso anche nettamente – inferiore alle reali necessità di sviluppo dei singoli Paesi. Questo dato, divenuto ormai cronico anch'esso, appare ancora più rilevante nella sua gravità se si considera che, anche a parere dell'OCSE, adeguati investimenti economici sono la precondizione, la base imprescindibile per rendere ciascun sistema scolastico ed educativo di qualsiasi nazione efficace, equo, efficiente e omogeneo nella sua erogazione. L'*education* è unanimemente considerato – dal punto di vista politico – uno dei pilastri delle moderne democrazie, eppure viene puntualmente di fatto relegato in second'ordine rispetto ad altri investimenti di natura ben diversa.

Ma quali sono, a questo proposito, i dati concernenti l'Italia? La spesa pubblica italiana per l'istruzione dal 2008 al 2020 è diminuita sebbene il numero di studenti sia rimasto stabile e a questo dato si deve aggiungere che a fronte di una media dei paesi OCSE del 5,1% del PIL dedicato all'istruzione, nel nostro Paese viene impegnato solo il 4,2 % suddiviso (Grafico 1):

- il 30% per la scuola primaria
- il 16% per la secondaria di primo grado
- il 30% per la secondaria di secondo grado
- il 24% per l'università, i master e i dottorati.

A parte l'evidente sbilanciamento all'interno degli ordini scolastici, ai settori dell'Università/sviluppo postuniversitario vengono destinate – ormai da anni – risorse del tutto inadeguate. Se questi dati nazionali sono messi a confronto con quelli internazionali, si noterà che in Italia viene utilizzato quasi il 20% in meno delle risorse rispetto alla media degli altri paesi. In tal modo diventa davvero molto sfidante per il nostro Paese raggiungere gli obiettivi di formazione nazionale, contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, garantire una istruzione di qualità fin dalla scuola dell'infanzia e iniziare a

competere in modo paritario a livello internazionale.

L'investimento nell'istruzione come quota del PIL è una misura della priorità che i paesi danno all'istruzione, ma non riflette le risorse disponibili all'interno dei sistemi educativi poiché i livelli di PIL variano da un Paese all'altro. La spesa per studente varia notevolmente molto tra i Paesi dell'OCSE: Colombia, Messico e Turchia spendono meno di 5.000 dollari per studente all'anno, mentre il Lussemburgo ne spende quasi 25.000. Esistono inoltre differenze significative nella spesa per studente in base al tipo di programma: in media nell'OCSE, la spesa annua per studente è di 11.400 dollari nell'istruzione secondaria superiore generale, mentre è di 13.200 dollari nell'istruzione secondaria superiore professionale. Questo dato riflette spesso i costi delle attrezzature e infrastrutture specializzate necessarie nei programmi di istruzione e formazione professionale.




Grafico 1.

Scuola dell'infanzia: Esaminando il segmento iniziale del percorso formativo è interessante notare che nella scuola dell'infanzia l'Italia presenta un tasso di bambini di 3 anni iscritti a scuola inferiore rispetto ad altri paesi, in cui talvolta viene raggiunta una percentuale del 100%. Elemento da considerarsi positivo è l'aumento della spesa - dal 2015 al 2020 - destinata a ciascun bambino. In effetti, a tale proposito va menzionato la grande attenzione che il Ministero sta ponendo al segmento 0-6 sul quale

La spesa pubblica italiana per l'istruzione dal 2008 al 2020 è diminuita, viene utilizzato quasi il 20% in meno delle risorse rispetto alla media degli altri paesi.

Dal rapporto 2023 emergono difficoltà nel contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, nel garantire una istruzione di qualità fin dalla scuola dell'infanzia e nell'iniziare a competere in modo paritario a livello internazionale.

Elemento da considerarsi positivo è l'aumento della spesa dal 2015 al 2020 che viene destinata a ciascun bambino con grande attenzione al segmento 0-6.

convergono una pluralità di soggetti (Regioni, Comuni, ...) che interloquiscono apportando ciascuno il proprio contributo di competenze. E' ormai ampiamente riconosciuto che un'educazione e una cura della prima infanzia di alta qualità contribuiscono a dare a tutti i bambini un inizio equo nella vita e questa opportunità è di assoluta rilevanza per i bambini nati in condizioni socio-culturali-economiche più svantaggiate, ma è anche uno strumento chiave per consentire a entrambi i genitori di lavorare.

Nei paesi OCSE, in media, il 18% dei bambini di età inferiore ai 2 anni è iscritto all'educazione e alla cura della prima infanzia; tra i bambini di 2 anni, il tasso medio sale al 43%, ma la situazione varia notevolmente superando il 90% in Islanda, Corea, Norvegia e Svezia, ma restando ad una sola cifra in altri paesi dell'OCSE. Una volta che i bambini raggiungono i 3 anni, l'educazione e la cura della prima infanzia sono la norma nella grande maggioranza dei Paesi OCSE, con un tasso di iscrizione medio del 74%, tuttavia, in quattro Paesi la percentuale di bambini iscritti rimane a una sola cifra, con impatti potenzialmente negativi sull'equità.

Professione docente: uno dei problemi più gravi dei sistemi d'istruzione, a livello internazionale, è da individuare nella carenza endemica di insegnanti e tale fenomeno viene solitamente spiegato con la mancanza di attrattività della professione. Secondo i dati OCSE, infatti, il vero ostacolo va individuato nel riconoscimento salariale inadeguato, soprattutto se rapportato ad altri lavori che prevedono la stessa qualificazione, ai quali in media viene assicurato circa il 10% in più. Come ulteriore fattore di 'disaffezione' nei confronti di questa professione si deve aggiungere che, dal 2015 ad oggi, a fronte di un aumento medio dei salari dei docenti appena dell'1%, in più di metà dei paesi il potere di acquisto reale, a causa dell'inflazione che a partire dal 2022 ha assunto proporzioni

decisamente molto serie, è addirittura diminuito. Nella maggior parte dei paesi Ocse gli stipendi dei docenti negli istituti pubblici aumentano proporzionalmente al grado di istruzione in cui insegnano, nonché in funzione degli anni di esperienza.

In particolare, per quel che riguarda l'Italia, basti pensare al fatto che un docente della scuola secondaria di secondo grado guadagna in media 44.235 dollari (titolo monetario utilizzato per stabilire confronti tra le nazioni a livello mondiale), cioè 32.588 euro, a fronte di un salario medio lordo nei paesi OCSE di 53.456 dollari, cioè quasi il 20% in meno. Inoltre, rispetto ad altre professioni con una qualificazione equivalente, il salario degli insegnanti in Italia è addirittura inferiore del 30%: per essere ancora più precisi, lo stipendio degli insegnanti delle scuole superiori rappresenta solo il 74% del salario di altre professioni equiparate, mentre nelle scuole elementari rappresenta solo il 65%. Nell'evento di presentazione del rapporto, il Ministro Valditara ha correttamente riconosciuto che il problema dell'attrattività della professione docente, come afferma esplicitamente e chiaramente il Rapporto OCSE, è salariale, ma ha aggiunto che il vero problema è restituire l'autorevolezza sociale alla professione, ormai troppo spesso disconosciuta dalle famiglie e dagli studenti. Siamo dunque di fronte ad una emergenza sociale che non tiene più conto del ruolo strategico della funzione docente: ma quali le cause? Troppo spesso, come abbiamo ricordato più volte in passato sulle pagine di questa rivista, la scuola si ritrova al centro di un'attenzione mediatica non corretta, poco documentata o per nulla documentata, malsana, di sistematico disconoscimento dei suoi professionisti (dai dirigenti scolastici fino ai collaboratori scolastici). A fronte di tutto ciò, cosa manca? Manca l'osservazione e la conoscenza della quotidianità nelle scuole, della complessità della funzione docente

che nella società attuale rappresenta l'unico faro educativo laddove appare chiaro un drammatico *vacuum* nella genitorialità. Nell'auspicabile caso in cui la si riconoscesse a pieno titolo e si decidesse di intervenire in maniera seria, alla inversione di questa deriva, dannosa per il presente e ancor di più per il futuro del nostro Paese, occorreranno molti anni e l'impegno sistematico e concorrente di tutte le istituzioni a partire dai vertici fino alle emanazioni territoriali, dei media, del mondo della cultura e della scuola stessa.

Si deve anche sottolineare che in Italia il fenomeno della mancanza di attrattività della professione docente non è omogeneamente distribuito sul territorio nazionale, a causa delle profonde differenze economico e sociali tra il Nord e il Sud. Infatti, al Nord, poiché si scelgono a parità di qualifica altri lavori meglio remunerati, i ruoli di docente e personale ATA sono occupati da chi, nelle regioni di provenienza, non riesce a trovare spazio nella scuola, dove le minori opportunità del mercato del lavoro spingono addirittura molti professionisti, architetti, ingegneri, avvocati a rivolgersi all'insegnamento, considerandolo una situazione lavorativa più stabile e sicura.

È pur vero che i docenti in Italia sono numerosi: in media nei paesi Ocse, in termini equivalenti a tempo pieno, si contano 14 studenti per ogni membro del personale docente dei percorsi di istruzione secondaria superiore a indirizzo liceale e 15 studenti per membro del personale docente dei percorsi di istruzione secondaria superiore a indirizzo tecnico-professionale. In Italia, in termini equivalenti a tempo pieno, vi sono 11 studenti per membro del personale docente nei percorsi di istruzione secondaria superiore a indirizzo liceale, vale a dire un livello inferiore alla media Ocse. Nei programmi di istruzione secondaria superiore a indirizzo tecnico-professionale, in termini equivalenti a tempo pieno, vi sono 9 studenti per ciascun membro del personale docente.

Ulteriore fattore da segnalare riguarda l'età media degli insegnanti italiani, che è piuttosto elevata: il 61% dei docenti dei percorsi di istruzione secondaria superiore a indirizzo liceale ha un'età pari o superiore a 50 anni, rispetto alla media Ocse del 39%. I docenti dei percorsi a indirizzo professionale sono più giovani rispetto ai loro colleghi dei percorsi a indirizzo liceale, di cui il 59% ha un'età pari o superiore a 50 anni (43% in media in tutta l'area Ocse). In Italia il personale docente è prevalentemente di sesso femminile nell'istruzione pre-primaria (solo l'1% del personale docente dell'istruzione pre-primaria è di sesso maschile). Nell'istruzione terziaria oltre il 60% del personale è costituito da uomini.

Istruzione tecnica e professionale (VET): Ogni edizione di *'Education at a Glance'* si concentra su un tema specifico: quest'anno l'istruzione e la formazione professionale (VET) è al centro del Rapporto. Gli indicatori sono il risultato di un continuo processo di miglioramento metodologico sulla comparabilità internazionale, di conseguenza, quando si analizzano gli indicatori nel tempo gli estensori del Rapporto consigliano di farlo solo all'interno dell'edizione più recente, piuttosto che confrontare i dati tra le diverse edizioni poiché le condizioni politiche ed economiche, a partire dagli inizi del XXI secolo, sono di sovente in rapido e continuo mutamento.

La pubblicazione 2023 presenta i dati sull'istruzione di tutti i paesi dell'OCSE e del Brasile, un paese partner e di altri Paesi del G20 e dell'OCSE che non sono membri dell'INES (Argentina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Popolare Cinese, India, Indonesia, Perù, Romania, Arabia Saudita e Sudafrica). Le fonti dei dati per i Paesi non INES provengono dalle regolari raccolte di dati INES (indicatori dei sistemi educativi nazionali) o da altre fonti internazionali o nazionali. In alcuni casi, e se pertinente, un Paese può essere rappresentato attraverso

Esplicitamente e chiaramente il Rapporto OCSE afferma che il problema dell'attrattività della professione docente è salariale.

Per Il Ministro Valditara occorre anche restituire l'autorevolezza sociale alla professione, troppo spesso disconosciuta dalle famiglie e dagli studenti.

In Italia il fenomeno della mancanza di attrattività della professione docente non è omogeneamente distribuito sul territorio nazionale.

In media nei paesi Ocse, si contano 14 studenti per ogni docente, in Italia vi sono 11 studenti per docente che diventano 9 nei percorsi tecnici-professionali.

La pubblicazione 2023 presenta i dati sull'istruzione tecnica e professionale (VET) di tutti i paesi dell'OCSE, del Brasile, di altri Paesi del G20 e che non sono membri dell'INES.

I dati indicano un cambiamento nel mercato del lavoro: possedere un diploma rappresentava un vantaggio per trovare lavoro, oggi tale vantaggio sembra non essere più così evidente o rilevante.

Per risolvere le permanenti criticità del sistema scolastico italiano è necessario definire un piano di intervento straordinario che, con risorse adeguate, si concentri sulle scuole in maggiori difficoltà.

le sue entità subnazionali o regioni specifiche. I dati statistici relativi a Israele sono forniti dalle autorità israeliane competenti e sotto la loro responsabilità. L'uso di tali dati. L'uso di tali dati da parte dell'OCSE non pregiudica lo status delle alture del Golan, di Gerusalemme Est e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania ai sensi del diritto internazionale. Il Rapporto 2023 mostra che la quota di giovani adulti (25/34 anni) priva di istruzione secondaria superiore è diminuita dal 26% al 22% in Italia (ma al Sud la percentuale è aumentata al 25%), tuttavia tale percentuale risulta ancora elevata rispetto agli altri Paesi analizzati. Si conferma inoltre che in Italia le differenze regionali persistono e sono importanti nella loro disomogeneità. Preoccupante è infatti il numero dei giovani sotto i 35 anni senza titolo di studio: mentre la media OCSE è del 14%, in Italia è addirittura del 22%, mentre, al contrario, il numero dei laureati, sotto i 65 anni, è del 22% come media OCSE e del 14% per l'Italia. È importante considerare altri tre dati in modo congiunto: nella fascia d'età compresa tra i 25 e i 34 anni, in Italia chi non possiede un diploma guadagna solo il 4% in meno rispetto a coloro che lo hanno, mentre una laurea porta a un salario superiore dell'8%. Tuttavia, se poniamo l'attenzione sulla fascia d'età tra i 45 e i 54 anni, notiamo un quadro diverso: in media nei paesi OCSE, le persone con un diploma tecnico guadagnano il 23% in più rispetto alla media, ma in Italia questa percentuale sale addirittura al 40%. Tuttavia, i dati indicano chiaramente un cambiamento nel mercato del lavoro che si è verificato nel tempo. Fino a pochi anni fa, possedere un diploma rappresentava un vantaggio per trovare lavoro, ma oggi tale vantaggio sembra non essere più così evidente o rilevante. Non sorprende, quindi, che solo il 55% dei ragazzi e delle ragazze che lasciano la scuola tecnica in Italia trovi un impiego entro due anni, situazione che rappresenta il peggior

dato tra tutti i paesi OCSE. Tuttavia, soprattutto nel Sud del nostro Paese, non è improbabile ipotizzare che molti giovani siano purtroppo 'lavoratori senza nessun diritto e senza nessuna tutela'. Del resto, questa ipotesi ben si allinea con il dato riguardante gli ITS presenti, nella maggior parte dei casi, soprattutto in alcune regioni del Nord Italia.

È innegabile, anche alla luce dei dati del rapporto OCSE 2023, che il sistema scolastico italiano si trovi - oggi più che mai - ad un bivio, con segnali positivi (maggiore attenzione ai bisogni formativi delle studentesse e degli studenti, maggiore attenzione al processo di autovalutazione e di riflessione, utilizzo più efficace e diffuso delle fonti di finanziamento europeo e quelle provenienti dal PNRR, attenzione al processo di innovazione tecnologica e digitale), ma anche negativi (diffusa sfiducia da parte degli operatori, scarsa considerazione sociale, attenzione negativa da parte dei media). Per risolvere le permanenti criticità del sistema scolastico italiano è auspicabile identificare obiettivi di miglioramento che passano *in primis* attraverso un rinnovamento culturale ed educativo generale. Non sono necessarie riforme epocali degli ordinamenti scolastici, sempre lunghe e controverse, ma comunque va costruito un quadro di certezze, anche finanziarie, sui destini e sulla riorganizzazione del nostro sistema scolastico. Da un lato ciò significa definire un piano di intervento straordinario che, con risorse adeguate, si concentri - per esempio - sulle scuole in maggiori difficoltà, ad esempio nelle zone più ad alto rischio del nostro Paese; dall'altro, è necessario prefigurare un percorso che possa garantire al mondo della scuola e a tutte le categorie professionali che vi lavorano un consistente miglioramento remunerativo a cui va accompagnata una revisione dei percorsi di reclutamento e di selezione, non più rinviabile, per il bene delle giovani generazioni e dell'intero Paese.



Le novità in materia di whistleblowing

BREVEMENTE GLI ELEMENTI SALIENTI DEL WHISTLEBLOWING, ED I PUNTI RITENUTI DI MAGGIOR INTERESSE DELL'ATTUALE QUADRO NORMATIVO, TENENDO PARTICOLARMENTE PRESENTE I RIFLESSI PER IL SETTORE PUBBLICO

Nel corso del corrente anno 2023, la disciplina in materia di *whistleblowing* è stata investita da varie novità, importanti in modo particolare per il settore privato, ma che comunque hanno interessato l'intero quadro di riferimento, in virtù delle nuove norme entrate in vigore.

Così, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea, oltre a recare disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, è stato emanato il decreto legislativo 10 marzo 2023,

n. 24, entrato in vigore il 30 successivo, ma divenuto efficace, con qualche eccezione, il 15 luglio 2023. Peraltro, nella medesima data del 15 luglio 2023, è entrato in vigore il *Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio Anac in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24*, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC con la delibera n. 301 del 12 luglio 2023, pubblicata nella Gazzetta ufficiale serie generale n.164 del 15 luglio 2023, mentre successivamente, nella Gazzetta ufficiale serie generale n.172 del 25 luglio 2023, è stata pubblicata la delibera 12 luglio 2023, n. 311, dell'ANAC, concernente le *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle*

La disciplina in materia di whistleblowing è stata investita da varie novità che hanno interessato l'intero quadro di riferimento, in virtù delle nuove norme entrate in vigore.

Il whistleblowing è uno strumento che permette a chiunque di segnalare in modo anonimo violazioni legali o altro comportamento inappropriato all'interno di una organizzazione.

La “persona segnalante”, secondo l’art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 24/2023, è più comunemente chiamato whistleblower.

Il contributo così reso alla legalità e all’efficienza dell’organizzazione in cui opera si riverbera positivamente sul livello di funzionalità e di legalità dell’intero sistema-paese.

persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne (Linee guida sulle quali si è espresso favorevolmente il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 304 del 6 luglio 2023 e che sostituiscono le precedenti linee guida adottate con delibera 9 giugno 2021, n. 469, dell’ANAC).

Dai provvedimenti ora riportati si coglie agevolmente come la disciplina sul *whistleblowing* sia stata sostanzialmente ridisegnata, aggiornandola alle indicazioni unionali più recenti e completando l’insieme delle regole applicabili sia al settore pubblico – ivi incluse le Istituzioni scolastiche statali – sia al settore privato, nella prospettiva di un’armonizzazione complessiva. A tale ultimo riguardo, da segnalare come l’art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 24/2023 ha abrogato l’art. 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in cui era contenuta proprio la disciplina concernente la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, atteso che detta disciplina è ora contemplata nello stesso decreto legislativo n. 24/2023, il quale, come detto, raccoglie e organizza la normativa primaria sul *whistleblowing*.

Ciò brevemente premesso, nel richiamare sinteticamente più avanti gli elementi salienti del *whistleblowing*, si espongono i punti ritenuti di maggior interesse dell’attuale quadro normativo, tenendo particolarmente presente i riflessi per il settore pubblico.

WHISTLEBLOWING (CENNI)

In buona sostanza, il *whistleblowing* è quel fenomeno per cui un soggetto (un dipendente pubblico, per quanto qui di precipuo interesse, ma non solo, essendo un fenomeno riscontrabile anche per i dipendenti privati e per coloro che in qualche modo hanno rapporti di lavoro o contrattuali

presso soggetti del settore pubblico o del settore privato) – definito la “*persona segnalante*”, secondo l’art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 24/2023, e più comunemente chiamato *whistleblower* – segnala spontaneamente l’esistenza di una o più “*violazioni*”, rappresentate come “*comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato*”, e che consistono, in ultima istanza, in irregolarità e illeciti, puntualmente declinati alla lettera a) del menzionato comma 1.

Da un punto di vista sociologico, ancor prima che giuridico, il *whistleblower* si propone come una persona responsabile, consapevole di essere titolare di precisi diritti e doveri, che, venendo a conoscenza di notizie e comportamenti illeciti inerenti all’ambiente lavorativo e sociale in cui vive, denuncia gli episodi di violazione – costituiti, per lo più, da corruzione, discriminazione e molestie sul posto di lavoro, ipotesi di reato, violazioni dei diritti umani, indebito uso di dati, ma anche più semplicemente casi di mala amministrazione o mala gestione – al precipuo scopo di contribuire in tal modo al miglioramento del funzionamento della realtà dove opera, oltre a concorrere, così, ad aumentare il grado di efficacia, efficienza, qualità e, non da ultimo, fiducia nell’istituzione di riferimento.

In uno scenario più ampio, poi, il contributo così reso alla legalità e all’efficienza dell’organizzazione in cui opera si riverbera positivamente sul livello di funzionalità e di legalità dell’intero sistema-paese, aiutando in tal modo a migliorare il livello dei servizi e il più efficiente utilizzo delle risorse.

Per stimolare siffatte segnalazioni, la disciplina, tanto unionale quanto nazionale, appronta una serie di tutele per il *whistleblower*, creando uno scudo di protezione, al fine di bloccare

e contrastare l'eventuale adozione di azioni ritorsive nei suoi confronti, individuabili in qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere a causa della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica delle violazioni e che provoca, o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia.

Tra gli strumenti più efficaci di protezione previsti per il *whistleblower* vanno ricordati sommariamente, quanto alla fase iniziale, la tutela della riservatezza sulla sua identità, e, specie successivamente alla fase istruttoria e in presenza di reazioni punitive, la nullità degli eventuali atti, qualificabili quali ritorsivi, discriminatori o, comunque, penalizzanti, adottati nei suoi confronti.

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2023

Il decreto legislativo n. 24/2023 precisa, già all'art. 1, comma 2, le fattispecie in cui la disciplina sul *whistleblowing* non è applicabile in ragione di determinate circostanze, ferme restando le altre esclusioni dovute a materie specifiche (informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali o, comunque, inerenti all'attività penale e in materia di indipendenza e autonomia della magistratura; difesa nazionale; ordine e sicurezza pubblica). In particolare, si tratta delle seguenti ipotesi:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del *whistleblower* e che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni già

disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali;

- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché, fatte salve alcune eccezioni, di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

Tali limitazioni, come appare agevole cogliere, trovano fondamento nella mancanza di pertinenza con le finalità dell'istituto ovvero per non sovrapporsi all'avvio di altro procedimento contemplato da norme speciali

Per altro verso, il decreto legislativo n. 24/2023 amplia tanto la portata oggettiva, cioè gli illeciti e le violazioni che possono formare oggetto di segnalazioni, quanto la sfera soggettiva, avendo esteso la platea di coloro che sono legittimati a effettuare la segnalazione, con l'intento di incentivare la diffusione dell'istituto e, come accennato, di colpire più incisivamente le condotte illecite e di assicurare il buon andamento dell'ente, sia esso pubblico o privato.

A norma dell'art. 3, del predetto decreto legislativo, per quanto attiene ai soggetti del settore pubblico, la disciplina introdotta si applica alle persone, appresso elencate, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni contemplate dal decreto medesimo. I segnalanti, quindi, possono in concreto essere:

- i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in generale, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;

Per stimolare le segnalazioni, la disciplina, tanto unionale quanto nazionale, appronta una serie di tutele per il whistleblower, creando uno scudo di protezione.

Al whistleblower nella fase iniziale, viene tutelata la riservatezza della sua identità e nella fase istruttoria la nullità degli eventuali atti ritorsivi, discriminatori o penalizzanti, adottati nei suoi confronti.

Il D.Lgs n. 24/2023 precisa, già all'art. 1, comma 2, le fattispecie in cui la disciplina sul whistleblowing non è applicabile in determinate circostanze, ferme restando le altre esclusioni dovute a materie specifiche.

La segnalazione va effettuata attraverso i canali previsti, secondo le prescrizioni dettate dal decreto legislativo n. 24/2023.

Il whistleblower in via prioritaria deve utilizzare il canale di segnalazione interna e, solo al ricorrere di alcune condizioni, da ritenere tassative, può ricorrere al canale di segnalazione esterna.

Per le amministrazioni pubbliche è obbligatoria l'istituzione di canali di segnalazione interna, in ossequio alle statuizioni degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 24/2023.

- i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato (genericamente definibili come “fornitori”) che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti, anche non retribuiti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Tutti i soggetti elencati possono segnalare le violazioni e gli illeciti di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo in cui operano – quindi, non soltanto in relazione al solo datore di lavoro o al committente – e non soltanto nel caso, verosimilmente più frequente, in cui il rapporto giuridico che li lega all’ente pubblico o privato è in corso, ma anche quando detto rapporto sia cessato o, addirittura, non sia ancora iniziato (ad esempio, la violazione è stata rilevata durante la partecipazione a una fase di selezione).

Conseguentemente, le tutele di cui si è fatto cenno sono riconosciute a qualsiasi persona fisica che, quand’anche non legata da un rapporto di lavoro, segnala l’illecito ed è esposta al rischio di azioni ritorsive per effetto di tale segnalazione.

È prevista, altresì, un’estensione delle tutele anche oltre la persona segnalante, atteso che le misure di protezione valgono per:

- i facilitatori, cioè le persone

all’interno del medesimo contesto lavorativo che assistono il *whistleblower*;

- le persone, sempre operanti nello stesso contesto lavorativo, legate al *whistleblower* da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi con i quali esiste un rapporto abituale e corrente.

D’altronde, la finalità ultima della disciplina *de qua* è di fornire maggiore garanzia nella cura dell’interesse generale, venendo a conoscenza, nell’ambito del contesto lavorativo e mediante le segnalazioni, di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, violazioni idonee a ledere l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

La segnalazione va effettuata attraverso i canali previsti, secondo le prescrizioni dettate dal decreto legislativo n. 24/2023, atteso che la persona segnalante non ha una facoltà di scelta a propria discrezione circa le modalità da seguire per trasmettere la segnalazione. Infatti, il *whistleblower* in via prioritaria deve utilizzare il canale di segnalazione interna e, solo al ricorrere di alcune condizioni, da ritenere tassative, può ricorrere al canale di segnalazione esterna.

Nel rinviare *infra* segnatamente al tema della segnalazione esterna, si ricorda che per le amministrazioni pubbliche è obbligatoria l’istituzione di canali di segnalazione interna, in ossequio alle statuizioni degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 24/2023. Inoltre, laddove per l’amministrazione pubblica sussista l’obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza-RPCT, è quest’ultimo che ha il compito di curare la gestione del canale di segnalazione interna (art. 4, comma 5).

Quanto alle misure di tutela, i soggetti segnalanti possono beneficiari di

ampi e vari strumenti, indicati negli artt. 16 e seguenti, contro le possibili ritorsioni. In aggiunta, il segnalante beneficia della non punibilità per la rivelazione o la diffusione di informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, il *whistleblower* aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare, nelle modalità richieste dalla legge, la segnalazione stessa. La finalità delle tutele è duplice: *in primis*, mantenere indenni da eventuali possibili ritorsioni le persone che si attivano con lo scopo di salvaguardare l'interesse pubblico, nonché, in secondo luogo, promuovere, in virtù delle garanzie apprestate a tutela delle persone segnalanti, l'efficacia dello strumento del *whistleblowing*, con l'auspicio che possa propagarsi. Nell'ambito delle misure di protezione sono presenti, poi, le misure di sostegno (art. 18), fornite dagli enti del Terzo settore iscritti presso l'ANAC e che esercitano le attività di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, e i gruppi di acquisto solidale. Tali misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Pure di rilievo la previsione sulle divulgazioni pubbliche, rappresentate dall'attività compiuta dal *whistleblower* che ricorre alla stampa – senza con ciò costituire fonte per un giornalista, stante l'applicazione delle norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica – o a mezzi elettronici o, comunque, ad altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, per rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni segnalate.

Infatti, ricorrendo una delle condizioni elencate nell'art. 15, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia egualmente della protezione e delle tutele previste ordinariamente dalla legge per il *whistleblower*.

IL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE E PER L'ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO DA PARTE DELL'ANAC

L'ANAC ha disciplinato con proprio regolamento – approvato con la delibera n. 301/2023 ed entrato in vigore il 15 luglio 2023, lo stesso giorno in cui il decreto legislativo n. 24/2023 ha acquistato efficacia – sia la gestione delle segnalazioni esterne sia l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di violazioni delle prescrizioni concernenti il *whistleblowing*.

Di interesse la regolamentazione sulla gestione delle segnalazioni esterne, canale attivato e curato dall'ANAC e che deve rispondere a una serie di elevati requisiti di sicurezza e riservatezza.

Da sottolineare subito che il canale di segnalazione esterna è una forma subordinata, non già alternativa, al canale di segnalazione interna, poiché può essere utilizzato esclusivamente al ricorrere di puntuali condizioni,

esplicitamente previste dalla legge.

Nello specifico, il *whistleblower* può rivolgersi direttamente all'ANAC, allorché:

- nell'ambito del proprio contesto lavorativo, non è obbligatoria l'attivazione del canale di segnalazione interna ovvero lo stesso, sebbene da attivare obbligatoriamente, non è attivo o, se attivato, non è conforme;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna rimasta, però, senza esiti;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che nel caso di proposizione di una segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito alla stessa ovvero determinerebbe il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Al ricorrere di una delle anzidette ipotesi, il *whistleblower* – così esplicitamente indicato nel Regolamento dell'ANAC, mentre il decreto legislativo n. 24/2023 utilizza, come visto, la locuzione “*persona segnalante*” – è legittimato a rivolgersi in via diretta all'Autorità, avvalendosi della piattaforma informatica messa a disposizione all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> oppure ricorrendo, in alternativa, al servizio telefonico con operatore (art. 3, commi 2 e 3, del Regolamento).

L'ANAC tratta direttamente la segnalazione e, a valle dell'istruttoria compiuta, decide, a seconda dei casi, l'archiviazione, la trasmissione della segnalazione all'autorità competente ovvero al competente ufficio interno dell'Autorità, per le ulteriori attività di pertinenza.

Da rimarcare che l'ANAC non gestisce, però, le segnalazioni di illeciti che riguardano i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari,

Nella P.A la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza-RPCT, ha il compito di curare la gestione del canale di segnalazione interna (art. 4, comma 5).

L'ANAC ha disciplinato con proprio regolamento sia la gestione delle segnalazioni esterne sia l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di violazioni delle prescrizioni concernenti il whistleblowing.

L'ANAC con delibera 311/22 ha adottato delle linee guida in materia di protezione della "persona segnalante", disponibile in "versione schematizzata" e "versione integrale" con approfondimento.

dandone comunque notizia, in presenza di illeciti risultati rilevanti sotto il profilo penale o erariale, alle autorità giudiziarie competenti.

A margine, si soggiunge che, qualora il *whistleblower* sia ricorso impropriamente al canale di segnalazione esterna, secondo l'art. 8, comma 2, del Regolamento, l'ANAC provvederà all'archiviazione della segnalazione, senza inviarla, quindi, all'amministrazione di riferimento del segnalante, come si sarebbe potuto anche ipotizzare seguendo un'interpretazione estensiva dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 24/2023, secondo cui la segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello competente va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

LINEE GUIDA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEL WHISTLEBLOWER

Anche in attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 24/2023, l'ANAC ha adottato, con la ricordata delibera n. 311/2023, le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, unitamente alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

Le Linee guida costituiscono un documento corposo, disponibile in due versioni: "*versione schematizzata senza approfondimenti*" e "*versione integrale con approfondimenti*".

Nella versione con approfondimenti sono contenute varie precisazioni, molto efficaci ai fini di una più corretta applicazione della relativa

disciplina, proprio in virtù delle considerazioni svolte (ad esempio, quanto all'ambito soggettivo, è indicato puntualmente che, tra gli altri soggetti obbligati, sono "*compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative*").

Le Linee guida, altresì, mettono a confronto, mediante rappresentazione in efficaci tavole sinottiche, la precedente normativa con quella attuale, permettendo di cogliere abbastanza immediatamente i principali elementi di novità.

In definitiva, le Linee guida, oltre che uno strumento avente un contenuto normativo, costituiscono una sorta di manuale operativo per coloro che devono affrontare o applicare – si tratti delle persone segnalanti, del RPCT o delle persone comunque coinvolte nel procedimento innescato dalla segnalazione – la materia in argomento.

BREVI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Con la predisposizione e il rinnovamento del quadro normativo in materia di *whistleblowing*, la relativa disciplina ha aumentato il proprio raggio di applicazione, ponendo inoltre sostanzialmente sullo stesso piano il settore pubblico e quello privato, attuando pure le indicazioni formulate dalla direttiva (UE) 2019/1937.

L'insieme di regole, costituito dai provvedimenti richiamati in premessa divenuti cogenti dal 15 luglio scorso, fornisce ora una fonte sistematica e ordinata che trova nelle citate Linee guida le istruzioni applicative, con ciò lasciando presagire che l'istituto del *whistleblowing* possa avere un maggiore impulso e diffusione, una volta terminata la prima fase di "rodaggio", grazie pure alle più ampie misure di tutela poste a salvaguardia del *whistleblower*.

Scadenzario ottobre

a cura di **Anna Rita Auriemma**

SCADENZA	DESCRIZIONE ADEMPIMENTO	NOTE
1/10	Dal 1 OTTOBRE 2023 Rilevazione Assenze Personale Scolastico T.I. e T.D mese di SETTEMBRE 2023	<i>Nota Miur prot. n. 176 del 22/1/2010</i>
N/D	Pagamento emolumenti personale a tempo determinato (supplenze brevi) mese di SETTEMBRE 2023	<i>Attraverso SISTEMA INTEGRATO SIDI E NOIPA</i>
10/10	Termine per pagamento spese postali mese di SETTEMBRE 2023	
15/10	Invio flussi finanziari monitoraggio mese di settembre 2023 Certificazione dei debiti scaduti MESE DI SETTEMBRE 2023	
16/10	Denuncia INPS - Le scuole devono presentare all'Inps la denuncia telematica del modello DM10/2 . Il saldo del DM10 va versato entro il 16 del mese successivo al periodo al quale si riferisce il DM10 stesso. Se il termine di versamento scade di sabato o in un giorno festivo, il pagamento si effettua nel giorno non festivo immediatamente successivo.	
17/10	Pagamento ritenute IRAP su qualsiasi emolumento pagato nel mese di SETTEMBRE 2023	<i>Mod. F24 EP</i>
	Versamento contributi INPDAP a carico Stato e del Fondo Credito su qualsiasi emolumento pagato nel mese di SETTEMBRE 2023	<i>Mod. F24 EP</i>
	Versamento ritenute IRPEF e addizionali collegate (Comunale e Regionale) su tutti gli emolumenti pagati nel mese di SETTEMBRE 2023	<i>Mod. F24 EP</i>
	Versamento IVA mese di SETTEMBRE 2023	<i>Mod. F24 EP</i>
	Versamento INPS su qualsiasi emolumento pagato nel mese di SETTEMBRE 2023	<i>Mod. F24 EP</i>
	Versamento ritenute operate per TFR su emolumenti mese SETTEMBRE 2023	<i>Mod. F24 EP</i>
20/10	Termine di comunicazione obbligatorie al Centro dell'impiego	
31/10	Ultimo giorno utile per l'elezione dei rappresentanti dei genitori ed alunni negli organi collegiali di durata annuale	

Versamento a mezzo F24 EP;

- IRPEF emolumenti e redditi assimilati con cod. 100E;
- RITENUTA ALLA FONTE Esperti Esterni con cod. 104E;
- Acconto Addizionale Regionale con cod. 381E più l'indicazione del cod. della Regione;
- Acconto Addizionale Comunale con cod. 385E più l'indicazione del cod. del Comune;
- Inpdap A CARICO STATO e dip. Codice P101;
- Inpdap per TFR codice P708;
- Inpdap per fondo credito codice P909;
- IRAP con codice 380 E più l'indicazione del cod. della Regione.


Scadenzario novembre

a cura di **Anna Rita Auriemma**

SCADENZA	DESCRIZIONE ADEMPIMENTO	NOTE
1/11	Dal 1 NOVEMBRE 2023 Rilevazione Assenze Personale Scolastico T.I. e T.D mese di OTTOBRE 2023	<i>Nota MIM prot. n. 176 del 22/1/2010</i>
N/D	Pagamento emolumenti personale a tempo determinato (supplenze brevi) mese di OTTOBRE 2023	<i>Attraverso Sistema Integrato Sidi e Noipa</i>
10/11	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2023	
10/11	Termine per pagamento spese postali mese di AGOSTO 2023	
15/11	Certificazione dei debiti scaduti	
	Scadenza per le richieste di permessi studio	
	Pagamento ritenute IRAP su qualsiasi emolumento pagato nel mese di OTTOBRE 2023	<i>Mod. F24 EP</i>
16/11	Versamento contributi INPDAP a carico Stato e del Fondo Credito su qualsiasi emolumento pagato nel mese di OTTOBRE 2023	<i>Mod. F24 EP</i>
	Versamento ritenute IRPEF e addizionali collegate (Comunale e Regionale) su tutti gli emolumenti pagati nel mese di OTTOBRE 2023	<i>Mod. F24 EP</i>
	Versamento IVA mese di OTTOBRE 2023	<i>Mod. F24 EP</i>
	Versamento INPS su qualsiasi emolumento pagato nel mese di OTTOBRE 2023	<i>Mod. F24 EP</i>
	Versamento ritenute operate per TFR su emolumenti mese OTTOBRE 2023	<i>Mod. F24 EP</i>
20/11	Comunicazione al Centro dell'impiego delle assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente	
	Modifiche al Programma annuale 2023	
30/11	Domande ammissione esami di Stato A.S. 2023/24	
	Predisposizione della relazione al Programma Annuale 2024 alla Giunta Esecutiva da parte del dirigente scolastico coadiuvato dal DSGA. Invio del Programma Annuale corredata dalla relazione illustrativa e la proposta della Giunta ai Revisori dei conti	<i>D.l. n. 129 del 28/08/2018</i>

Versamento a mezzo F24 EP;

- IRPEF emolumenti e redditi assimilati con cod. 100E;
- RITENUTA ALLA FONTE Esperti Esterni con cod. 104E;
- Acconto Addizionale Regionale con cod. 381E più l'indicazione del cod. della Regione;
- Acconto Addizionale Comunale con cod. 385E più l'indicazione del cod. del Comune;
- Inpdap A CARICO STATO e dip. Codice P101;
- Inpdap per TFR codice P708;
- Inpdap per fondo credito codice P909;
- IRAP con codice 380 E più l'indicazione del cod. della Regione.



IL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE QUALE CAUSA DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA DELL'OE

a cura di **Claudia Odoardi**

A differenza del precedente Codice dei contratti, il D.lgs. n. 36/2023 introduce all'art 95 comma 1 lett. e) il principio della tassatività della causa di esclusione, non automatica, dell'istituto del "grave illecito professionale".

Lo ribadisce l'Anac con delibera n. 397 del 06 settembre 2023 in un parere predisposto per un'amministrazione pubblica che chiedeva nello specifico se la conclusione di un'indagine preliminare per reati commessi dall'operatore economico possa essere considerata un grave illecito

professionale con la conseguenza della esclusione dalla procedura di affidamento dell'offerente individuato come destinatario della commessa pubblica.

Orbene, anche se la questione sottoposta alla valutazione dell'Anac riguardava un'azione che ricadeva nella disciplina del precedente codice dei contratti -D.lgs. n. 50/2016, l'Anac ha colto l'occasione per fare chiarezza al nuovo inquadramento del grave illecito professionale alla luce dei cambiamenti introdotti dal D.lgs. n. 36 del 2023.

Il quadro normativo delle cause di esclusione è stato riscritto dal legislatore nel nuovo codice proprio per

ridimensionare il crescente contenzioso che si era venuto a creare, nel precedente codice D.lgs. n. 50/2016, a causa della discrezionalità in capo alla stazione appaltante sulla valutazione in concreto dei gravi illeciti commessi dall'operatore economico come veniva sancito dall'art. 80, comma 5, lett. c) - *"la stazione appaltante ...deve dimostrare ... con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità"*.

In tal senso l'art. 95 comma 1 alla lett. e) del novellato D.lgs. n. 36/2023 prevede, come causa di esclusione non automatica, la situazione nella quale la stazione appaltante accerta *"che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi"*.

Esattamente è l'art. 98 che definisce l'"illecito professionale grave" mediante un elenco tassativo di situazioni concrete e di mezzi adeguati per dimostrare la sussistenza dell'illecito. Premesso che l'illecito sussiste solo se compiuto dall'OE offerente soggetto giuridico (ad eccezione di due casi riportati nelle lettere g) ed h) del comma 3 dell'art. 98 dove si fa riferimento anche a determinati soggetti, persone fisiche, qualificati che operano all'interno della struttura offerente come ad esempio il titolare, il direttore tecnico, i soci, ecc.), è necessario che sussistano contemporaneamente TRE condizioni idonee a definire la motivazione dell'esclusione e precisamente: a) la presenza di elementi sufficienti ad integrare il grave illecito

professionale; b) l'idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e l'integrità dell'operatore; c) la presenza di adeguati mezzi di prova di cui al comma 6 dell'art. 98 (provvedimenti sanzionatori, indizi gravi precisi e concordanti, risoluzione per inadempimento, ecc...). Le tre condizioni sono convalidate dalla presenza tassativa di almeno UNO tra gli elementi previsti dal comma 3 dell'art. 98 lettere da a) ad h). La presenza di almeno uno di questi elementi rivela una situazione di fatto o un comportamento di inequivocabile pregiudizio del principio della fiducia di cui all'art. 2 tale da compromettere la corretta prosecuzione dell'acquisizione del bene giuridico a favore della collettività. Infatti, nel motivare la gravità dell'illecito, il comma 4 stabilisce che la valutazione della serietà dell'illecito si rileva in base alla tipologia del bene giuridico che si vuole ottenere, all'entità della lesione derivante dalla condotta e al lasso di tempo intercorso tra il verificarsi della violazione e il momento della sua valutazione. In merito all'analisi del periodo temporale è bene precisare che il periodo di riferimento deve essere circoscritto a tre anni decorrenti dal momento della commissione e da quando il fatto acquista rilievo giuridico al momento della valutazione della gravità secondo i criteri rigidi dell'art. 98. Anche le dichiarazioni non veritiere o omesse nella stessa gara oppure in altre gare vengono prese in considerazione a supporto per la valutazione generale della gravità dell'illecito in senso oggettivo (comma 5). In sostanza, in virtù del principio della tassatività dei gravi illeciti professionali e dei suoi mezzi di prova, la semplice iscrizione nel registro degli indagati non è idonea a configurare una causa di esclusione, non automatica, art. 95 comma 1 lett. e), dell'Operatore economico.



IL CONTROLLO DEI REQUISITI NEL NUOVO CODICE APPALTI

Requisiti di ordine generale - 1^a parte

a cura di **Antonino Foti**

Il nuovo Codice degli appalti, d.lgs 36/2023, definisce i requisiti di ordine generale necessari affinché l'operatore economico possa contrattare con la Pubblica Amministrazione, nel Titolo IV Capo II del testo. A differenza della precedente norma il legislatore ha individuato e tipizzato le cause di esclusione suddividendole in automatiche e non automatiche. Tale intervento comporta che vi sia un'ampia gamma di decisioni discrezionali poste in capo alla stazione appaltante che sono regolamentate dall'art. 96 del codice. In questa prima parte ci occuperemo delle cause di esclusione automatica partendo dall'art. 94.

Rientrano tra le cause di esclusione automatica le seguenti casistiche accertate con sentenza definitiva o decreto penale divenuto irrevocabile:

NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI, IL LEGISLATORE HA INDIVIDUATO E TIPIZZATO LE CAUSE DI ESCLUSIONE IN AUTOMATICHE E NON AUTOMATICHE.

TIPO DI SERVIZIO	PROFILI PREVISTI
a) Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;	<ul style="list-style-type: none"> • Delitti consumanti nell'ambito di associazione criminali di stampo mafioso • Delitti consumanti in associazioni criminali per il traffico di stupefacenti • Contrabbando di tabacchi
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;	<ul style="list-style-type: none"> • Concussione • Corruzione, • Peculato, • Traffico di influenze illecite, • Turbativa d'asta, • Frode nella fornitura
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;	id
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;	Delitti consumati nell'ambito della fruizione di fondi comunitari
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;	id
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;	id
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;	id
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.	id

QUALE MISURA
INTERDITTIVA DEVO
APPLICARE?

A ciò si aggiunge, quale misura interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice.

I soggetti su cui ricade la misura interdittiva che preclude la possibilità di contrarre sono individuati al comma 3 dell'art. 94 e sono:

- a) l'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) il titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) i soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) il direttore tecnico o il socio unico;
- h) l'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Ulteriori cause di esclusione automatica sono sinteticamente:

- L'esplicita sanzione interdittiva



a contrarre con la Pubblica Amministrazione posta in capo all'operatore economico;

- L'assenza della certificazione sulla corretta applicazione delle norme che riguardano l'assunzione di persone disabili ai sensi della legge 68/99 (solo per operatori economici con almeno 15 dipendenti);
- L'assenza del rapporto sull'applicazione del codice delle pari opportunità (solo per operatori economici con almeno 50 dipendenti e solo per i finanziamenti comunitari);
- L'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure;

- L'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- L'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

È infine escluso operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. Tale casistica è dettagliatamente specificata nell'allegato II 10 e stabilisce, in particolare che la soglia di gravità dell'inadempienza sia pari o superiore al 10% del valore dell'appalto.

L'art. 94 si conclude con il comma 7 che specifica che l'esclusione automatica non viene disposta quando:

- il reato è stato depenalizzato;
- è intervenuta la riabilitazione;
- nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua;
- questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- in caso di revoca della condanna medesima.



Novità sul tema dell'orientamento

TUTOR E ORIENTATORI: FACCIAMO IL PUNTO SULLO STATO DELLE NOVITÀ SULL'ORIENTAMENTO

Come ormai è ben noto, importanti novità sul tema dell'orientamento sono state introdotte dalle Linee guida per l'orientamento del dicembre 2022. A seguire, con il DM 63 del 5 aprile 2023, sono state diffuse le indicazioni per l'individuazione dei tutor e degli orientatori, unitamente ai criteri di ripartizione dei 150 milioni di euro destinati a questa misura. E nei mesi estivi, i docenti che hanno dato disponibilità ad assumere tale incarico, hanno svolto la specifica formazione organizzata da INDIRE. Nel momento in cui scriviamo ci troviamo in una fase organizzativa in cui i docenti hanno la possibilità di concludere tale formazione entro il 23 settembre e le comunità scolastiche sono in fase di definizione delle azioni da intraprendere, sia a livello organizzativo-gestionale che didattico e formativo.

I grandi temi da sciogliere ruotano attorno alle novità più rilevanti:

- individuazione dei tutor e avvio delle loro azioni
- organizzazione delle 30 ore annuali di orientamento, che, secondo l'art. 7 delle Linee guida per l'orientamento, riguarderanno la scuola secondaria di primo e secondo grado e potranno essere anche extracurricolari per la secondaria di primo grado, mentre solo curricolari per il triennio delle superiori.

Come tutte le novità, anche questo percorso, al momento dell'avvio, implica aspetti di incertezza e nodi da chiarire: attendiamo delucidazioni dal MIM per

Con il DM 63 del 5 aprile 2023, sono state diffuse le indicazioni per l'individuazione dei tutor e degli orientatori, unitamente ai criteri di ripartizione dei 150 milioni di euro destinati a questa misura.

Come tutte le novità questo percorso, al momento dell'avvio, implica alcuni aspetti di incertezza e nodi da chiarire da parte del MIM.

Dal punto di vista didattico molte risposte verranno a definirsi sul campo, secondo l'approccio della ricerca-azione che caratterizza tutti i processi innovativi.

La questione più significativa è fare in modo che i tutor per l'orientamento trovino l'esatto riconoscimento quali figure di sistema.

alcuni aspetti, mentre dal punto di vista didattico molte risposte verranno a definirsi sul campo, secondo l'approccio della ricerca-azione che caratterizza tutti i processi innovativi. La questione più significativa è fare in modo che questa prospettiva, che finalmente si sta definendo in forma sistematica, non sia un'occasione persa a causa di sterili opposizioni e di un'attuazione in forma di mero adempimento: è grande il rischio che le 30 ore diventino un "contenitore" (cosa che le Linee guida dicono espressamente di evitare) e una sommatoria di attività giustapposte e anche che i tutor per l'orientamento non trovino l'esatto riconoscimento quali figure di sistema. Per cui, in questo primo anno di attuazione, sarà necessario partire gradualmente ma con chiarezza sui punti fondamentali, senza lasciarsi scoraggiare se tutti gli obiettivi non saranno centrati: le novità, infatti, richiedono anni per attivare a regime. Andremo ora a focalizzare le azioni da avviare suddividendole tra quelle di tipo organizzativo-gestionale e quelle di carattere didattico-formativo.



LE AZIONI ORGANIZZATIVE

Dal punto di vista organizzativo l'input primario deve partire sicuramente dal Dirigente Scolastico: purtroppo la formazione INDIRE ha riguardato solo i docenti quando invece sarebbe stato importante coinvolgere i DS, ovviamente per gli aspetti di propria competenza. In ogni caso il DS può prendere visione dei contenuti proposti ai docenti tutor e iniziare a sensibilizzare sul tema **tutto il Collegio docenti** per due motivazioni: sia perché l'orientamento coinvolge tutti i docenti nella propria azione didattica, sia perché i tutor non devono trovarsi isolati e affannati nel portare avanti il proprio incarico. Essi dovranno seguire gruppi fino a 50 studenti che potrebbero anche non conoscere e questo determinerà un notevole carico di lavoro che deve essere sostenuto dalla collaborazione di tutti i colleghi delle diverse classi.

A livello organizzativo è anche necessario considerare se la figura **dell'orientatore possa assorbire o meno la funzione strumentale** per l'orientamento, che tutte le scuole superiori individuano come figura strategica da anni: in questa decisione è determinante la scelta del collegio docenti, anche se, rispetto

alle competenze assegnate dalla normativa, all'orientatore si può sostenere che i due profili siano diversi. L'orientatore infatti interviene come figura specializzata rispetto alle esigenze orientative rivolte agli studenti e al supporto alle famiglie, mentre la funzione strumentale ha un ruolo di coordinamento di tutte le azioni che la scuola mette in atto su tale prospettiva: azione dei tutor, PCTO, le 30 ore per l'orientamento, i rapporti con le altre figure di sistema.

Un altro spunto di riflessione emerso in questi mesi è quello della possibile **coincidenza di alcune figure**: si tratta della possibilità che i tutor siano anche coordinatori di classe o che siano i tutor formativi degli istituti professionali. Nulla impedisce queste coincidenze che possono essere funzionali all'organizzazione delle attività; il coordinatore di classe, infatti è il docente che ha l'incarico di seguire i rapporti con le famiglie e quindi potrebbe ampliare tali relazioni anche agli aspetti orientativi. Per cui, se e dove possibile, questa riconduzione di alcune figure all'unitarietà può essere efficace.

È fondamentale che tutte le nuove azioni sull'orientamento trovino spazio nel **Piano Triennale dell'Offerta Formativa e prima ancora nell'Atto di Indirizzo del DS**, che quest'anno deve essere necessariamente integrato, pur non trovandoci ad inizio di un nuovo triennio del PTOF. Sarebbe una buona pratica quella di costituire un gruppo di lavoro del Collegio docenti che predisponga una progettualità di istituto sulla base della quale i Consigli di Classe, anche per classi parallele, possano declinare la progettazione delle 30 ore di orientamento annuali.

Dal momento che è necessaria una consapevolezza diffusa da parte di tutti i docenti sul tema dell'orientamento, si ritiene utile inserire nel Piano di Formazione un percorso sull'orientamento, anche attraverso le scuole polo per la formazione.

Dopo il completamento della formazione il DS procederà ad **individuare i docenti tutor**: qualora i docenti disponibili e formati fossero in numero tale da non poter essere tutti individuati, in riferimento alla quota massima secondo i parametri retributivi fissati nel DM 63/2023, il DS prenderà in considerazione i criteri previsti dallo stesso DM che potranno essere ulteriormente integrati. Strettamente connesso all'individuazione dei tutor è il passaggio in **Contrattazione di Istituto** per la definizione dei compensi per i tutor e l'orientatore (uno per scuola).

L'organizzazione delle attività sull'orientamento non potrà realizzarsi pienamente senza il coinvolgimento **di studenti e genitori** che potrà avvenire nelle modalità che ogni scuola ritiene più adeguate, attraverso i rappresentanti, focus group, questionari: lo scopo è quello di attivare un processo di comunità, attraverso un percorso di consapevolezza sul tema e della sua rilevanza, per arrivare a definire scelte didattiche e formative condivise. I genitori, soprattutto nel passaggio alla scuola superiore, devono essere coinvolti in forma attiva e consapevole: qualunque lavoro con gli alunni fallisce se poi c'è una famiglia che ha già deciso la scuola che deve frequentare il figlio oppure se si limita ad assecondarlo in quello che gli piace come prima impressione.

LE AZIONI DIDATTICHE E FORMATIVE

Dal punto di vista più propriamente formativo e operativo va chiarita la differenza tra la figura del tutor e le **30 ore annuali sull'orientamento** nel senso che il tutor non è colui che si occupa della realizzazione delle attività didattiche di orientamento con gli studenti. I tutor hanno compiti definiti dalle Linee guida per l'orientamento, all'art. 8, comma 3:

Per le azioni di tipo organizzativo-gestionale, l'input primario deve partire dal Dirigente Scolastico.

Il DS dovrà sensibilizzare il C.D sui contenuti dell'orientamento proposti ai docenti tutor i quali nel portare avanti il proprio incarico saranno sostenuti dalla collaborazione di tutti i colleghi.

È fondamentale che tutte le nuove azioni sull'orientamento trovino spazio nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e prima ancora nell'Atto di Indirizzo del DS.

L'organizzazione delle attività sull'orientamento non potrà realizzarsi pienamente senza il coinvolgimento di studenti e genitori.

Il tutor ha un ruolo delicato e complesso sia per una questione numerica, sia per le sue azioni di orientamento allo studente, di rapporti con le famiglie e di supporto nella redazione dell'E-Portfolio.

Non è solo il tutor a doversi far carico delle 30 ore per l'orientamento ma tutti i docenti di ogni Consiglio di Classe.

Le scuole devono sviluppare un progetto di istituto in cui stabiliscono la parte delle ore per le attività di PCTO, le 15 ore di progettualità con le Università e tutto quanto è utile alla didattica orientativa.

1. aiutare ogni studente a rivedere le parti fondamentali che contraddistinguono ogni E-Portfolio personale e cioè:

- a. il percorso di studi compiuti, anche attraverso attività che ne documentino la personalizzazione;
- b. lo sviluppo documentato delle competenze in prospettiva del proprio personale progetto di vita culturale e professionale. Trovano in questo spazio collocazione, ad esempio, anche le competenze sviluppate a seguito di attività svolte nell'ambito dei progetti finanziati con fondi europei o, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO);
- c. le riflessioni in chiave valutativa, auto-valutativa e orientativa sul percorso svolto e, soprattutto, sulle sue prospettive.
- d. la scelta di almeno un prodotto riconosciuto criticamente dallo studente in ciascun anno scolastico e formativo come il proprio "capolavoro".

2. costituirsi "consigliere" delle famiglie, nei momenti di scelta dei percorsi formativi e/o delle prospettive professionali, anche alla luce dei dati territoriali e nazionali, delle informazioni contenute nella piattaforma digitale unica per l'orientamento di cui al punto 10, avvalendosi eventualmente del supporto della figura di cui al punto 10.2. (ORIENTATORE).

Il tutor ha un ruolo molto delicato e complesso sia per una questione numerica, in quando dovrà svolgere tali funzioni con gruppi fino a 50 studenti del triennio delle superiori, sia per le numerose sfaccettature delle sue azioni che vanno dalla vicinanza allo studente nella riflessione orientativa, ai rapporti con le famiglie, fino al supporto nella redazione dell'E-Portfolio. Quest'ultimo sarà redatto su una piattaforma ancora non resa disponibile e confluirà nel Curriculum dello studente: occorre porre attenzione a non associare la compilazione della piattaforma con lo svolgimento delle 30 ore. Ed altrettanto importante è avere chiaro che non è il tutor a doversi far carico delle 30 ore per l'orientamento che invece vedono coinvolti tutti i docenti di ogni Consiglio di Classe. Per rendere evidente questo aspetto collegiale dell'orientamento sarebbe una buona pratica quello di organizzare momenti in cui i docenti tutor e l'orientatore restituiscano ai docenti delle rispettive scuole una sintesi della formazione svolta sulla piattaforma INDIRE, formazione di alto livello da cui trarre spunti teorici ed operativi significativi.

Una riflessione didattica fondamentale è quella relativa a **come organizzare le 30 ore**, che non devono essere un contenitore di contenuti e che possono "essere gestite in modo flessibile nel rispetto dell'autonomia scolastica e non devono essere necessariamente ripartite in ore settimanali prestabilite". Si tratta di una strutturazione molto vicina a quella dell'ed. civica, con la quale potrebbe essere progettata in stretta connessione: entrambe sono attività trasversali, interdisciplinari e mirano allo sviluppo di competenze ad ampio spettro. Le scuole, nella loro autonomia, devono sviluppare un progetto di istituto in cui stabiliscono la parte delle ore in cui integrare attività di PCTO, le 15 ore di progettualità con le Università, prevedere moduli in forma di eventi/conferenze, attività laboratoriali, connessione con progettuali PNRR sui divari territoriali e tutto quanto ritengano utile alla didattica orientativa. Dal progetto di istituto deriva la pianificazione delle attività dei singoli CDC che possono essere pensate anche per classi parallele, per gruppi classe, per classi aperte: c'è dunque ampio spazio per una costruzione didattica innovativa. Vanno sicuramente coinvolti gli studenti in fase di ricognizione dei bisogni formativi e della decisione dei percorsi da intraprendere; in questo primo anno di applicazione è opportuno partire da progettazioni di base non troppo articolate e che prevedano ampie

sezioni di autovalutazione da parte degli studenti. Le Linee guida indicano che nell'anno 2023-24 le 30 ore per l'orientamento riguarderanno scuole secondarie di primo grado, biennio e triennio delle superiori, con l'unica differenza che nel triennio le attività sono previste solo in forma curricolare, mentre negli anni precedenti anche come extra curricolari: una differenza che comporta la necessità di qualche specificazione, come vedremo nel paragrafo successivo.

PUNTI DI FORZA, ASPETTI DA CHIARIRE, PROPOSTE OPERATIVE

Mettere finalmente a sistema le azioni per l'orientamento, sia come attività didattica strutturale, sia come figure strategiche di riferimento, apre sviluppi futuri i cui punti di forza sono significativi e numerosi. Nelle linee guida del 2022 sono indicati i principali obiettivi che tali azioni si pongono:

- contenere fino a ridurre i fenomeni della dispersione e dell'abbandono scolastico;
- diminuire la distanza tra scuola e realtà socio-economiche, il disallineamento tra formazione e lavoro e soprattutto contrastare il fenomeno dei Neet;
- rafforzare l'apprendimento e la formazione permanente lungo tutto l'arco della vita;
- potenziare e investire sulla formazione tecnica e professionale, costituendola come filiera integrata, modulare, graduale e continua fino alla formazione terziaria;
- rendere costante e continua la didattica orientativa fin dalla scuola dell'infanzia, intesa come graduale scoperta di sé, delle proprie potenzialità e delle possibilità tra cui scegliere per il proprio futuro nei momenti del passaggio alla scuola superiore e poi dell'uscita dal sistema scolastico.

Nella realtà applicativa restano alcuni punti da chiarire di cui alcuni attendono risposte dal ministero, mentre altri dovranno trovare una quadratura didattica che potrà definirsi solo dopo qualche anno di azione sul campo. Una criticità riguarda il **numero di tutor per ogni scuola** dal momento che in non poche scuole i docenti che hanno dato disponibilità a svolgere la formazione e poi l'eventuale incarico sono meno del numero minimo indicato dal ministero: ciò rappresenta un grande problema perché senza il minimo non è possibile rivolgere l'azione a tutti gli studenti del triennio. Possibili soluzioni potrebbero venire dal riaprire la piattaforma INDIRE al più presto con possibilità di formazione per nuovi docenti, entro una data non troppo avanti nel tempo, considerando i nuovi docenti arrivati nelle scuole da trasferimenti o come neo-immessi, oppure più semplicemente perché qualcuno ha maturato l'idea di provare ad assumere tale incarico. Sarebbe di aiuto la possibilità di nominare come tutor anche chi inizia a fare la formazione nel secondo periodo, con l'impegno a terminarla entro la scadenza prevista. In ultima ratio, se non si riuscisse comunque ad arrivare al numero minimo tra tutor formati e in corso di formazione potrebbe essere una buona via di soluzione quella di dare la possibilità ai colleghi docenti di individuare quali gruppi di studenti coinvolgere (ad esempio solo gruppi delle classi quinte). Certamente non è opportuno aumentare il massimo di 50 studenti da assegnare a ciascun tutor per ovvi motivi legati alla possibilità materiale di seguirli. Altro passaggio importante sarà quello di riconoscere le figure dei tutor e dell'orientatore come figure strategiche e di sistema, creando tra di loro, in ogni scuola, una condivisione di principi e di azioni. L'altro livello che necessita di approfondimento è la **progettazione dei moduli di 30 ore** che, probabilmente, quest'anno sarebbe stato preferibile lasciare in stand by nelle scuole secondarie di primo grado, di cui magari si sarebbero

Dal progetto di istituto deriva la pianificazione delle attività dei singoli CDC che possono essere pensate anche per classi parallele, per gruppi classe, per classi aperte, favorendo una didattica innovativa.

Vanno sicuramente coinvolti gli studenti in fase di ricognizione dei bisogni formativi e della decisione dei percorsi da intraprendere.

Nella realtà applicativa restano alcuni punti che il ministero dovrà chiarire, mentre altri troveranno una quadratura didattica solo dopo qualche anno di azioni sul campo.

Una criticità riguarda il numero di tutor per ogni scuola, ciò rappresenta un grande problema perché senza il numero minimo di tutor non è possibile rivolgere l'azione a tutti gli studenti del triennio.

Riconoscere le figure dei tutor e dell'orientatore come figure strategiche e di sistema, creando tra di loro, in ogni scuola, una condivisione di principi e di azioni.

potute coinvolgere solo le terze classi, indicandoli come auspicabili e raccomandati nelle altre classi, ma non obbligatori. Deve essere ben precisato e chiaro che l'attuazione delle 30 ore rappresenta una responsabilità collegiale e occorre che ci sia evidenza e traccia di quando e come ciascuna classe svolge le 30 ore nel corso di ciascun anno, dopo accurata progettazione nel PTOF e nel CDC.

Altro tema ancora poco chiaro è quello dello svolgimento delle 30 ore come extracurricolari, sia per una questione di retribuzione dei docenti che le realizzano, sia per l'aspetto dell'obbligatorietà di presenza degli alunni in quanto è difficile esigere obbligatorietà per attività extracurricolare per gli alunni che potrebbero invece anche non partecipare.

Come anche bisognerà capire bene l'**integrazione nei moduli di 30 ore delle attività di PCTO**: potrebbe essere stabilito un numero di ore massimo di PCTO da inserire nelle 30 ore e solo nel caso di progetti esplicitamente mirati alla didattica orientativa, per evitare il rischio che le 30 ore si riducano alla somma di ore di diversi progetti PCTO. Sarebbe anche utile la possibilità di svolgere una parte delle 30 ore (ipotesi di un massimo di 10) anche attraverso piattaforme online con materiali specifici (non si tratta dell'E-portfolio, che invece è un altro tipo di documento).


Nonostante alcuni punti di criticità ancora da sciogliere, sicuramente l'introduzione del tema dell'orientamento in forma strutturale è un grande passo avanti dal punto di vista delle azioni che devono garantire il successo formativo dei giovani: anche se si parla da decenni di orientamento nelle scuole, il fatto di dare alla tematica un inquadramento sistematico riveste un forte valore aggiunto. Va comunque tenuto presente che, al di là delle figure di tutor e orientatore e delle 30 ore sull'orientamento, deve realizzarsi un cambiamento di forma mentis in cui sia chiaro che il primo obiettivo è quello di consentire all'alunno di conoscere sé stesso e il secondo è di rendergli chiare le strade future senza l'illusione che tutti possano fare tutto, ma con la lucidità di intraprendere la strada che risponde alle personali potenzialità di ciascuno.



Cerchi l'**INFORMAZIONE**
e tutte le **NEWS**
dal mondo scolastico?
Cerchi un servizio di
ASSISTENZA
completo ed efficace?

ABBONATI a:

Rassegna dell'Autonomia
Scolastica
Ras



Criteri di valutazione delle offerte e i limiti di azione della commissione giudicatrice

LA SENTENZA TAR DEL LAZIO, SEZ. SECONDA TER - N. 13529 DEL 1 SETT. 2023 – AFFRONTA CON CHIAREZZA E PRECISIONE IL TEMA DEI LIMITI DI OPERATIVITÀ DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALLE OFFERTE DEI CONCORRENTI A PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI.

I compiti della Commissione giudicatrice disciplinata dall’art. 77 del Decreto Legislativo n. 50/2016 - e dal primo luglio dall’art. 93 del Decreto Legislativo n. 36/2023 - hanno rilevanza nella fase di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti nel caso in cui il criterio di valutazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I commissari - soggetti tecnicamente competenti nella materia oggetto della procedura -, sono chiamati ad esprimere un giudizio tecnico e qualitativo sui prodotti e/o servizi offerti dai concorrenti, in riferimento ai parametri tecnici necessariamente e puntualmente predeterminati all’interno della legge di gara. Come vedremo più avanti, il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice può estrinsecarsi in un’attività vincolata, meramente ricognitiva, e perciò inequivoca – nel caso di valutazione di soli elementi quantitativi - ovvero in un’attività valutativa intrinsecamente opinabile in quanto caratterizzata da un margine di discutibilità - nel caso di valutazione di elementi qualitativi delle offerte.

In tale ultimo caso la valutazione è espressione di un potere discrezionale, suscettibile di essere sindacato e censurato dinnanzi al Giudice Amministrativo nel solo caso in cui risulti inficiata da evidenti errori di fatto, macroscopiche illogicità e manifeste irragionevolezza.

La Commissione giudicatrice ex art. 77 D.Lgs n. 50/2016 è chiamato ad esprimere un giudizio tecnico e qualitativo sui prodotti offerti dai concorrenti, in base a parametri tecnici predeterminati dalla gara.

Il giudizio può estrinsecarsi in un'attività vincolata, inequivoca, nel caso di valutazione di soli elementi quantitativi, ovvero in un'attività valutativa, opinabile, nel caso di valutazione di elementi qualitativi delle offerte.

La valutazione è espressione di un potere discrezionale, suscettibile di essere sindacato e censurato dinnanzi al Giudice Amministrativo nel solo caso in cui risulti inficiata da evidenti errori di fatto.

Non è invece consentito richiedere il giudizio del giudice amministrativo circa la mera non condivisibilità, l'inopportunità o ancora l'opinabilità delle scelte sostenute dalla Commissione medesima. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, è ormai costante nell'affermare che l'esame delle offerte e la rispettiva e conseguente attribuzione dei punteggi, rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione giudicatrice, sicché le censure che impingono il merito di tali valutazioni (opinabili) sono inammissibili, perché sollecitano un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, della palese inattendibilità e dell'evidente insostenibilità del giudizio compiuto, con la conseguenza che qualora il Giudice Amministrativo ritenga ragionevoli, proporzionate e/o attendibili le valutazioni operate, non potrà spingersi fino ad esprimere proprie autonome scelte, atteso che, altrimenti, assumerebbe la titolarità di un potere riservato ex lege alla Stazione Appaltante.

I giudici romani, nel caso in esaminato con la citata sentenza del primo settembre scorso, affermano che la legge di gara, nel prescrivere che i sub-criteri di competenza della commissione avrebbero dovuto essere stabiliti "preventivamente", altro non faceva che riprendere consolidati principi, anche giurisprudenziali, legati alla tutela della trasparenza nella conduzione delle pubbliche gare: come noto, infatti, "la commissione giudicatrice può auto vincolare la discrezionalità ad essa attribuita dai criteri di valutazione stabiliti dal bando di gara, senza modificare in alcun modo questi ultimi, ma, ad ulteriore garanzia della trasparenza del percorso motivazionale che presiede all'attribuzione dei punteggi per le offerte, solo specificando le modalità applicative di tale operazione, con criteri definiti appunto "motivazionali", sempre che ciò non avvenga a buste già aperte e che in ogni caso non si modifichino i criteri di valutazione e i fattori di ponderazione fissati nel bando di gara; in particolare questa non consentita modificazione si realizza quando la commissione enuclea sub – criteri di valutazione non previsti dal bando o alteri il peso di quelli contemplati dalla lex specialis".

Occorre, infatti, ricordare che la scelta del legislatore - già nel codice del 2006 - di rimettere la determinazione dei sub-criteri e dei relativi sub-punteggi al bando è dettata dalla necessità di assicurare non solo una precisa ed adeguata ponderazione dell'offerta, ma soprattutto che questa avvenga secondo regole trasparenti ed oggettive. A conferma di ciò, il comma 4 dell'art. 83 del codice 163/2006 aggiunge che: "Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara", a dimostrazione del fatto che il legislatore non riteneva opportuno affidare questo delicato compito alla Commissione, una volta che le offerte fossero già state presentate.

L'art. 95 del d. lgs. 50/2016 – nell'ampliare il contenuto delle prescrizioni relative ai criteri di aggiudicazione dell'appalto – conferma, ai commi 5 e 6, la precedente scelta legislativa di consegnare al bando il compito di determinare i criteri di selezione dell'offerta (comma 5: "Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta"; comma 6: "I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto").



IL CONSIGLIO DI STATO HA CHIARITO CHE LA COMMISSIONE GIUDICATRICE È LIBERA DI PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI CRITERI QUALITATIVI ANCHE PRIMA DI QUELLI QUANTITATIVI, O VICEVERSA.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, è ormai costante nell'affermare che l'esame delle offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi, rientrano nella discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione giudicatrice.

I giudici del TAR Lazio con la sentenza del 01/set/2023 n.13529, affermano che la legge di gara deve prescrivere "preventivamente" e prima dell'apertura delle buste i sub-criteri di competenza della commissione a tutela della trasparenza.

Il Tar Lazio, quindi, riprendendo la precedente giurisprudenza sul tema, conclude che “nelle procedure a evidenza pubblica è preclusa la modifica, l'integrazione o la specificazione dei criteri di valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, la quale, se prima dell'apertura delle buste può specificare in sub-criteri o sub-pesi (c.d. criteri motivazionali) i parametri di valutazione indicati nel bando di gara, non può farlo dopo l'apertura e, men che meno, può, oltre questo specifico momento del procedimento di gara, introdurre nuovi e diversi parametri di valutazione”.

La distinzione dei criteri “quantitativi” e “qualitativi” di valutazione delle offerte, dipende dagli elementi dell’offerta cui è riferita la valutazione della commissione giudicatrice.

I criteri qualitativi sono quelli attinenti ad elementi tecnici dell’offerta, ovvero esplicativi delle modalità di svolgimento del servizio (di esecuzione dei lavori e della fornitura).

I criteri quantitativi sono riferiti ad elementi estrinseci all’offerta (come il prezzo, il tempo di esecuzione, e....).

Sempre in tema di criteri di valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice è di fondamentale importanza chiarire la distinzione tra “criteri quantitativi” e “criteri qualitativi” di valutazione. Tale distinzione, infatti, dipende dagli elementi dell’offerta cui è riferita la valutazione della commissione giudicatrice: sono criteri qualitativi quelli attinenti ad elementi tecnici dell’offerta, ovvero esplicativi delle modalità di svolgimento del servizio (di esecuzione dei lavori e della fornitura), mentre sono quantitativi i criteri riferiti ad elementi estrinseci all’offerta (come il prezzo, il tempo di esecuzione, e così via).

Gli uni e gli altri richiedono una valutazione da parte della commissione giudicatrice, che, per entrambi può ben essere espressa in termini numerici – per i criteri quantitativi perché normalmente espressi con dati numerici, ma anche per i criteri qualitativi, poiché, a ben considerare, è sempre possibile mediante un procedimento logico – intellettuale individuare un indice di misurazione in grado di tradurre l’apprezzamento in un dato numerico – la differenza sta nel fatto che, per i primi, di norma il risultato della valutazione è certo, nel senso che ad un dato livello corrisponde sempre un medesimo punteggio, mentre per i secondi resta opinabile.

La valutazione di criteri qualitativi implica una valutazione della commissione giudicatrice effettuata sulla base di competenze tecniche dall’esito opinabile poiché conseguenza della correlazione tra i mezzi, l’organizzazione e i tempi, da una parte, e il servizio richiesto dalla stazione appaltante quale oggetto del contratto in affidamento, dall’altra, in termini di maggiore/minore rispondenza dei primi al secondo, traducibile nel punteggio numerico che ciascun commissario era chiamato ad assegnare.

Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che nel quadro normativo che regola l’affidamento di contratti pubblici non esiste alcuna regola, men che mai precauzionale, che imponga necessariamente alla commissione, nel valutare l’offerta tecnica, di procedere prima all’assegnazione dei punteggi discrezionali e poi a quelli vincolati”.

Pertanto, in assenza di previsioni di legge che impongano di seguire un rigoroso ordine nell’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica è del tutto legittimo l’operato della Commissione di gara che valuti prima l’offerta in base ai criteri di tipo automatico e successivamente attribuisca il punteggio per i criteri discrezionali o viceversa, non sussistendo alcuna violazione dei principi di precauzione o trasparenza (non rinvenendosi peraltro alcuna previsione di separazione formale tra elementi tecnici valutabili automaticamente ed elementi tecnici soggetti a valutazione discrezionale neanche nelle Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, riguardante l’“Offerta economicamente più vantaggiosa”).

In conclusione si può affermare che, secondo un principio giurisprudenziale consolidato, nelle procedure ad evidenza pubblica la Commissione giudicatrice è libera di procedere alla valutazione dei criteri qualitativi anche prima di quelli quantitativi – o viceversa – ma gli è preclusa la facoltà di modificare, integrare o specificare diversamente i criteri di valutazione delle offerte. La Commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, può unicamente precisare in sub-criteri o sub-pesi (c.d. criteri motivazionali) i parametri di valutazione indicati nel bando di gara. Tale operazione, tuttavia, non può avvenire dopo l’apertura e, oltre tale momento del procedimento di gara, non è possibile introdurre nuovi e diversi parametri di valutazione non espressamente indicati nella documentazione di gara.



Il dimensionamento scolastico


IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA È DA SEMPRE UN TEMA CALDO DI QUESTO PERIODO. REGIONI, PROVINCE E COMUNI SONO CHIAMATE A DEFINIRE LA CONFIGURAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA SUL TERRITORIO CHE SARÀ PRESENTATA ALLE FAMIGLIE DALLE SCUOLE PRONTE AD ACCOGLIERE LE ISCRIZIONI DEI NUOVI ALUNNI

Passato il tempo in cui l'Italia usciva dalla guerra, in pieno boom economico e demografico, si poneva l'obiettivo di sconfiggere l'analfabetismo imperante costruendo "una scuola sotto ogni campanile", ci ritroviamo oggi, a distanza di molti anni, in una situazione diametralmente opposta. Crisi demografica, svuotamento dei piccoli borghi e una finanza pubblica che non riesce più a sostenere i costi di mantenimento di un'offerta formativa diffusa capillarmente sul territorio impongono politiche che sotto la parola "razionalizzazione" nascondono il vero intento del governo che è quello di ridurre le spese, tagliare costi e servizi e concentrare l'offerta formativa in un numero di punti di erogazione del servizio sempre minore.

L'organizzazione della rete scolastica sul territorio è operata dalle Regioni attraverso uno strumento di programmazione che va sotto il nome di piano di dimensionamento, con cui la Regione identifica le istituzioni scolastiche autonome, sulla base di norme nazionali e nel rispetto delle competenze dei diversi soggetti coinvolti, Scuole, Comuni, Province.

I casi e le motivazioni che spingono i vari soggetti a fare proposte alla Regione possono essere diversi ma di solito la discussione verte sulla richiesta di nuovi indirizzi da parte di scuole del secondo ciclo o sull'aggregazione (o disaggregazione) di plessi di istituti comprensivi. Molto raro è il caso di apertura di

L'organizzazione della rete scolastica è operata dalle Regioni con il piano di dimensionamento sulla base di norme nazionali e nel rispetto delle competenze dei soggetti coinvolti, Scuole, Comuni, Province.




LA SCUOLA CHE
NON RAGGIUNGE
IL NUMERO DI
ALUNNI PREVISTO
DALLE NORME NON
HA L'AUTONOMIA
SCOLASTICA

nuove scuole. Ai tavoli tecnici la discussione di solito procede abbastanza rapidamente ma si complica subito quando ci si trova a discutere della necessità di procedere alla fusione di istituti sottodimensionati.

ISTITUTI SOTTODIMENSIONATI

Gli istituti sottodimensionati sono quelle scuole che non raggiungono il numero di alunni previsto dalle norme per ottenere l'autonomia scolastica. Le scuole sottodimensionate possono mantenere l'autonomia ma ad esse non può essere assegnato un dirigente scolastico titolare e saranno affidate in reggenza ad un dirigente come incarico aggiuntivo. La stessa cosa accade per il direttore dei servizi generali e amministrativi. Per diversi anni, la soglia di dimensionamento è stata di 600 alunni, numero ridotto a 400 alunni per gli istituti con sede in Comuni di montagna o nelle isole. Per qualche tempo, a seguito dell'emergenza covid tale soglia è stata abbassata a 500 alunni e 300 per i comuni montani e isolani ma il provvedimento era temporaneo e la validità sta per scadere. Al di sotto della soglia di dimensionamento scatta l'istituto della reggenza per cui alla scuola che è ancora autonoma ma sottodimensionata non può essere assegnato un dirigente titolare e quindi è affidata ad un reggente cioè un dirigente che è titolare in un'altra scuola e che assume l'incarico aggiuntivo di guidarne un'altra. Solo in caso di situazione consolidata di una scuola sottodimensionata senza una seria prospettiva di ritornare ai livelli normali la Regione, attraverso il piano di dimensionamento, provvede alla fusione con altro istituto o a una ristrutturazione su base territoriale. Il piano regionale di dimensionamento dunque, definisce il numero complessivo delle scuole e impatta direttamente sul numero dei dirigenti in organico. Se non è disponibile un numero sufficiente di dirigenti, i posti scoperti, vanno ulteriormente a reggenza e saranno coperti a tempo debito dalle nuove assunzioni di presidi a seguito dei concorsi che periodicamente vengono banditi.





UN ITER COMPLESSO

Le Regioni provvedono annualmente alla formulazione di un piano per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'art. 21 comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e dell'art. 3, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il piano è predisposto sulla base dei piani provinciali al termine di un iter piuttosto complesso così come previsto dal richiamato DPR 233 e confermato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) che all'art. 1, comma 85 conferma in capo alle Province la funzione di programmazione della rete scolastica del proprio territorio.

Le operazioni prendono avvio con incontri svolti a livello provinciale in cui sono prese in considerazione le proposte e le richieste provenienti dalle scuole e, per il primo ciclo, dai comuni. Le province di solito ascoltano anche le parti sociali al fine di raggiungere la massima condivisione. Il piano provinciale, approvato con delibera della giunta provinciale viene inviato alla Regione dopo aver acquisito il parere dell'ufficio scolastico provinciale competente per territorio. A sua volta, la regione, sulla base delle proposte provenienti dai territori formula la sua proposta di piano dopo aver ascoltato i vari portatori di interesse, le parti sociali e soprattutto dopo avere acquisito il parere dell'Ufficio scolastico regionale. A conclusione dell'iter la giunta regionale con propria delibera pubblica il piano regionale.

La proposta delle scuole è espressa da una lettera del dirigente sulla base di una delibera del Consiglio di istituto. In questo modo a tutti e data la possibilità di esprimere la propria opinione.



IL PIANO REGIONALE
DI DIMENSIONAMENTO
DEFINISCE IL NUMERO
COMPLESSIVO DELLE
SCUOLE



Sull'organizzazione della rete scolastica esiste una competenza concorrente di Stato e Regioni a norma dell'art. 117 della nostra carta fondamentale.

Al di sotto della soglia di dimensionamento scatta l'istituto della reggenza.

Nel nuovo impianto scolastico non esisteranno più scuole sottodimensionate affidate a reggenza.

COMPETENZA CONCORRENTE

Sull'organizzazione della rete scolastica va presto detto e compreso bene che esiste una competenza concorrente di Stato e Regioni a norma dell'art. 117 della nostra carta fondamentale. Questa sovrapposizione di competenze ha generato tra i due soggetti istituzionali diversi conflitti che sono stati portati all'attenzione della Corte costituzionale su impulso delle Regioni che hanno invocato l'intervento del giudice delle leggi a difesa contro i tentativi del governo di intervenire in materia con atti di natura regolamentativa. Il punto critico è rappresentato dai criteri e dai parametri numerici che stabiliscono la dimensione ottimale delle istituzioni scolastiche autonome, criteri che non possono essere imposti alle Regioni con regolamenti governativi. In sostanza, ha chiarito la Corte costituzionale, che gli atti del governo non possono intervenire direttamente sul dimensionamento ma devono rimanere generali a tal punto da consentire alle Regioni di poter esercitare pienamente la competenza di programmazione della rete scolastica, competenza che è esclusiva delle Regioni.

LA SITUAZIONE TRANSITORIA

Di recente, la materia degli organici dei dirigenti scolastici e del dimensionamento è stata incisivamente riformata dal comma 557 della legge di bilancio 2023 che ha modificato l'art. 19 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel nuovo impianto non esisteranno più scuole sottodimensionate affidate a reggenza. Con decreto del Ministro si definisce la consistenza numerica dell'organico dei dirigenti scolastici determinata sulla base di parametri legati al numero di alunni delle scuole. In base a queste determinazioni si stabilisce il numero di scuole su cui intervenire. La prospettiva è dunque rovesciata: se prima si determinava la consistenza dell'organico dei dirigenti in base al dimensionamento ora si determina il dimensionamento in base al decreto degli organici.

Non è un punto di secondaria importanza, perché è nuovamente il governo, con un suo decreto, a definire come le regioni si debbano comportare. Per questo motivo diverse Regioni hanno impugnato la riforma innanzi alla Corte costituzionale per conflitto di competenza. Sui tempi di questo pronunciamento nulla si può dire ma la norma scritta nel comma 5-sexies del già citato art. 19, prevede una transizione graduale dal vecchio al nuovo regime.

In particolare, per l'anno scolastico 2023-24, quindi questo attuale, continuano a valere le vecchie norme dunque, sì alle reggenze e con i parametri più generosi di 500 e 300 alunni visti poc'anzi. Dall'anno scolastico 2024-2025, quindi quello relativo ai piani di dimensionamento in corso di elaborazione, ci si dovrà attenere al numero di posti definito nel decreto ministeriale sugli organici dei dirigenti e le Regioni si troveranno costrette a ridurre il numero di scuole autonome tramite il piano di dimensionamento.

Un ulteriore fattore è stato introdotto per stemperare l'asprezza di numeri che altrimenti avrebbero provocato uno scossone eccessivo al sistema è costituito da un coefficiente numerico con cui è stato adattato in aumento il numero dei dirigenti scolastici in organico e quindi anche il numero delle scuole autonome.



REGGENZE SÌ, REGGENZE NO

Il tema delle reggenze per la categoria dei dirigenti è un tasto dolente su cui si scontrano interessi contrastanti. Sulle scuole a reggenza lo Stato non spende un centesimo, anzi risparmia. Infatti, il pagamento delle reggenze avviene prelevando i fondi necessari dalle somme complessivamente destinate alla retribuzione delle quote variabili della retribuzione dei dirigenti. Di fatto è un obolo della comunità dei dirigenti a quei presidi che si assumono l'onere di guidare una seconda scuola. Ma oltre all'aspetto economico, pur importante, c'è da considerare che una scuola a reggenza è di fatto condannata alla mediocrità di una gestione saltuaria e superficiale di un dirigente che per evidenti ragioni non può dedicare troppo tempo alla guida e non può esercitare quella leadership educativa tanto invocata e necessaria. Le reggenze sono un fattore negativo del sistema scuola. La riforma del governo pone un freno al fenomeno imponendo l'accorpamento delle scuole sottodimensionate ad altre più in salute. Non è l'unica strada percorribile perché una soluzione alternativa sarebbe regolarizzare e considerare dimensionate anche le scuole più piccole, la strada percorsa dalla precedente riforma che aveva abbassato i quorum per il dimensionamento. Il tentativo era a termine, una volta scaduto la strada del governo è stata la "razionalizzazione" e sul significato della parola ho già scritto all'inizio.

L'OFFERTA FORMATIVA NON CAMBIA


Il ministro ha più volte spiegato che la riforma contenuta nella legge di bilancio non altera il numero di scuole sul territorio, nessun plesso verrà chiuso per colpa della riforma. Sono oggetto dell'intervento solo le dirigenze scolastiche e le segreterie che subiscono un deciso intervento di riduzione. Se però questo, in ambiente metropolitano può non essere un gran problema, nell'Italia dei borghi e dei campanili la situazione per le famiglie non è a impatto zero perché genitori e dirigente si vedranno meno, le famiglie avranno più difficoltà a recarsi in segreteria ma anche, al contrario, per il dirigente sarà più difficile tenere sotto controllo un istituto che avrà necessariamente una dislocazione territoriale più ampia.

Non si può certo pensare che a fronte di una riduzione della popolazione studentesca tutto resti immutato. Il cambiamento era atteso ed è arrivato. Vedremo nei prossimi anni quale sarà il suo effetto nel medio periodo.

Con decreto del Ministro la consistenza numerica dell'organico dei dirigenti scolastici verrà determinata sulla base di parametri legati al numero di alunni delle scuole.

La riforma contenuta nella legge di bilancio non altera il numero di scuole sul territorio, poiché nessun plesso verrà chiuso per colpa della riforma.

Sono oggetto dell'intervento solo le dirigenze scolastiche e le segreterie che subiranno un deciso intervento di riduzione.



Cedolino del DS. L'addizionale pensionabile

a cura di **Mario Luciani**

Sul cedolino dei dirigenti scolastici appare una voce di cui molti ignorano la ragion d'essere e che di tanto in tanto è oggetto di richieste di chiarimento soprattutto da parte dei dirigenti neoassunti che nel cedolino docenti non la trovavano. Stiamo parlando di quella che usualmente viene chiamata addizionale pensionabile che compare sul cedolino rubricata con ADDIZ. PENSION., priva un codice proprio, come d'altra parte tutte le altre voci sulle ritenute.

Il contributo è stato introdotto molti anni fa ed è rimasto lì immutato e viene mensilmente pagato dai dirigenti scolastici per un valore che nel 2023 si aggira attorno agli undici euro con piccole variazioni dipendenti dalla fascia di complessità della scuola di titolarità o da altri fattori che incidono sulla retribuzione. Il contributo è previsto dall'art. 3-ter del Decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 che ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), un prelievo aggiuntivo a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, (per i dirigenti scolastico ora è l'INPS) a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. La fascia è determinata annualmente dall'istituto di previdenza e per il 2023 è stata comunicata con la Circolare n. 11 del 1° febbraio 2023 ed assomma a € 52.190 annuale. Il calcolo va fatto mensilmente sulla base di dodici mensilità ed il valore mensile determinato dall'istituto è pari a € 4.349,17, da arrotondare a € 4.349,00.

Calcolato il valore dell'imponibile mensile, tolta la quota esente di € 4.349,00, si ottiene l'imponibile dell'addizionale pensionabile assoggettato all'aliquota dell'1%.

Per un dirigente di seconda fascia abbiamo un imponibile mensile medio di circa € 5.500,00. Tolta la quota esente si ottengono circa € 1.100,00 di imponibile per una ritenuta mensile media di circa € 11,00.

I docenti di solito non la vedono sul cedolino, non perché ne siano esentati ma perché il loro imponibile mensile di solito non supera la soglia di esenzione.



ITS e DUALE

Sistema formativo DUALE

Seconda parte

SOLO UN ALTRO MODO DI FARE/VIVERE LA SCUOLA
O UN'OCCASIONE DA COGLIERE AL VOLO?

Il duale è una modalità di apprendimento basata sull'alternarsi di momenti formativi "in aula" (presso una istituzione formativa) e momenti di formazione pratica in "contesti lavorativi" (presso una impresa/organizzazione), favorendo così politiche di transizione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro per consentire ai giovani, ancora inseriti in un percorso di diritto-dovere all'istruzione e formazione, di orientarsi nel mercato del lavoro acquisendo competenze spendibili e accorciando i tempi di passaggio tra l'esperienza formativa e quella professionale.

Il sistema duale è un modello formativo mutuato dalla Germania e già adottato da altri Paesi europei basato sull'alternanza tra scuola e lavoro. In Italia il duale è stato avviato attraverso un progetto sperimentale promosso dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con le Regioni e le Province Autonome, per mezzo dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015. I percorsi che rientrano nel sistema duale sono i seguenti: IeFP (triennio e quarto anno), Ifts, apprendistato di primo livello e i percorsi modulari per la ri-qualificazione dei Neet aderenti al programma Garanzia Giovani, finalizzati al rientro nei percorsi IeFP e Ifts. Per essere considerati duali, questi percorsi devono prevedere un monte ore dedicato alla pratica lavorativa maggiore rispetto agli ordinari percorsi di IeFP e Ifts. A questo scopo, si prevede

Il sistema formativo Duale è una modalità di apprendimento basata sull'alternarsi di momenti formativi "in aula" scolastica e momenti di formazione pratica in "contesti lavorativi" di impresa.

In Italia, i percorsi che rientrano nel sistema duale sono leFP (triennio e quarto anno), Ifts (apprendistato di primo livello) e i percorsi modulari per la riqualificazione dei Neet.

I percorsi Duale devono prevedere l'alternanza scuola-lavoro e/o dell'impresa formativa simulata con periodi di applicazione pratica lavorativa non inferiori a 400 ore annue.

Altro modello Duale è l'apprendistato di primo livello cd apprendistato formativo/duale ex art. 43 D. Lgs. 81/2015.

l'utilizzo dell'alternanza scuola-lavoro e/o dell'impresa formativa simulata con periodi di applicazione pratica non inferiori a 400 ore annue. Per realizzare il progetto sperimentale, il ministero del Lavoro ha sottoscritto, a partire da gennaio 2016, Protocolli d'intesa con le singole Regioni, che stabiliscono le tipologie d'intervento e le modalità utilizzate in ciascun territorio per dare avvio ai percorsi formativi.

L'obiettivo è quello di rendere più sinergici i sistemi d'istruzione e formazione con il mercato del lavoro, migliorando la qualità di tali sistemi, attraverso i processi di riconoscimento delle competenze, l'adeguamento dei curricula, favorendo il passaggio dei giovani dal sistema dell'istruzione al mondo del lavoro.

Per incidere sugli alti tassi di disoccupazione giovanile, nel medio-lungo periodo, le riforme del mercato del lavoro (Legge 183/2014 - D. Lgs. 81/2015 e smi) e della scuola (L. 107/2015) si è introdotto in Italia questo modello di apprendimento. I tre strumenti per attuare questo modello di apprendimento sono:

1. l'alternanza rafforzata, ovvero una metodologia didattica - prevista nell'ambito del secondo ciclo di istruzione, resa obbligatoria in ogni istituzione formativa e tipologia di percorso - con periodi di applicazione pratica non inferiori a 400 ore annue;
2. l'impresa formativa simulata, ovvero delle modalità di realizzazione dell'alternanza, attuata mediante la realizzazione di un'azienda virtuale, animata dagli allievi di una classe, che svolge un'attività di mercato e fa riferimento ad un'azienda reale (cd. azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento da simulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale. Anche questa modalità formativa prevede periodi di applicazione pratica non inferiori a 400 ore annue;
3. l'apprendistato di primo livello (o

cd. apprendistato formativo/duale ex art. 43 D. Lgs. 81/2015) che costituisce la forma privilegiata di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro poiché consente - da un lato - il conseguimento di un titolo di studio e - dall'altro - di maturare un'esperienza professionale diretta.

Ai datori di lavoro privati di tutti i settori economico-produttivi che attivano percorsi in duale spettano vantaggi di diversa natura:

- sgravi contributivi e fiscali
- sgravi retributivi
- incentivi economici

Si tratta di uno strumento indubbiamente interessante ma da utilizzare con attenzione per non cadere in situazioni critiche in cui lo studente perde quasi del tutto l'attenzione per lo studio e assume esclusivamente la veste del lavoratore ritrovandosi in una condizione dicotomica grave. Inoltre un altro ostacolo importante è di carattere culturale, come in tante altre situazioni in cui si ritrova questo paese, ovvero superare la distanza fra azienda e scuola dove l'impresa è vista ancora come luogo poco attento alle persone e la scuola come dispensatrice di conoscenze inutili al lavoro.

Servi di chi e cosa?

Ovviamente di nulla e nessuno, il processo di avvicinamento è in atto da anni e molti passi sono stati fatti, molte visioni si sono concretizzate ma se scavi in profondità ti accorgi che l'autonomia di cui devono godere queste istituzioni fondamentali per la vita di un paese è ancora vissuta come uno steccato che separa e vincola piuttosto che come un arricchimento utile alla crescita comune. Per superare questi ostacoli ci vuole fantasia, creatività, desiderio e motivazione e norme snelle, applicabili rapidamente.

L'apprendistato di 1° livello, anche detto "apprendistato per qualifica o diploma professionale", è un contratto di lavoro finalizzato a favorire l'inserimento dei giovani tra i 15 e i 25 anni nel mondo del lavoro attraverso

l'acquisizione di un diploma e di competenze professionali.

In base al CCNL, il primo anno l'apprendista riceve una retribuzione pari al 45%. Di

conseguenza, lo stipendio ammonta a 1.028,30 euro al mese.

Un contratto che consente ai giovani di frequentare un percorso di formazione professionale o istruzione per conseguire un titolo di studio e contemporaneamente di essere assunti come apprendisti, anticipando l'ingresso nel mondo del lavoro

L'apprendistato per:

- qualifica e diploma professionale
- diploma di istruzione secondaria superiore
- certificato di specializzazione tecnica superiore

permette di coniugare la formazione on the job con l'istruzione e la formazione svolta dalle istituzioni che operano nell'ambito del sistema regionale di istruzione e formazione o nell'ordinamento scolastico. E' inoltre finalizzato al conseguimento di competenze tecnico-professionali ulteriori rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. Possono essere assunti giovani dai 15 al compimento dei 25 anni che a seconda del titolo di studio possono accedere ai diversi percorsi in apprendistato.

Vantaggi:

- Il contratto d'apprendistato incentiva l'entrata nel mondo del lavoro da parte di giovani che possono beneficiare della sicurezza insita in un rapporto di lavoro dalla durata relativamente lunga in un momento in cui i contratti a termine di pochi mesi sono comuni.
- Il contratto d'apprendistato è volto all'assunzione a tempo indeterminato, ovvero prosegue naturalmente in un rapporto senza scadenza, a meno che non si interrompa in occasione della fine del periodo di formazione e lavoro oppure.

- L'apprendistato consente ai giovani di maturare professionalmente, imparando sul campo e in aula ed acquisendo in questo modo competenze utili per la carriera all'interno dell'azienda oppure da spendere sul mercato del lavoro presentandosi ai futuri colloqui con un curriculum non frammentario, come purtroppo accade spesso.
- Le indennità di malattia, infortunio e maternità ed i congedi matrimoniali sono riconosciuti agli apprendisti per i quali sono però in vigore leggi diverse in fatto d'indennità di disoccupazione, alla quale hanno accesso soltanto da pochi anni. In passato i giovani apprendisti rimasti senza lavoro non avevano, infatti, diritto all'assegno di disoccupazione, ma la Legge n.2 del 2009 ha introdotto nuove forme di tutela in favore degli apprendisti sospesi e licenziati in ragione della crisi dell'azienda nella quale hanno lavorato.

Svantaggi:

- Lo stipendio degli apprendisti è talvolta al di sotto delle aspettative, anche in ragione del fatto che la legge consente al datore di lavoro di sottoinquinare (fino a due livelli rispetto a quello finale) i giovani assunti con contratto d'apprendistato.

Alcune note tecniche che possono favorire la valutazione e l'attivazione del progetto Duale.

La durata complessiva del monte ore del percorso è costituita dalla somma dei periodi di formazione interna ed esterna previsti dai relativi ordinamenti.

Si intende per:

- "formazione esterna" quella svolta presso le istituzioni formative;
- "formazione interna" quella svolta presso il datore di lavoro.

Di norma, le annualità contrattuali seguono l'andamento delle annualità

Il contratto d'apprendistato incentiva l'entrata nel mondo del lavoro da parte di giovani ed è volto all'assunzione a tempo indeterminato.

L'apprendistato consente ai giovani di maturare professionalmente, imparando sul campo e in aula competenze da spendere sul mercato del lavoro.

Sono riconosciuti agli apprendisti le indennità di malattia, infortunio, maternità, congedi matrimoniali e da pochi anni anche l'indennità di disoccupazione, L. n.2 del 2009.

La durata complessiva del monte ore del percorso è costituita dalla somma dei periodi di formazione interna ed esterna previsti dai relativi ordinamenti.

Le annualità contrattuali seguono l'andamento delle annualità formative scolastiche. L'esame conclusivo del percorso formativo valuta anche la formazione esterna.

Il piano formativo individuale PFI "parte integrante del contratto" viene redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro.

L'impresa deve individuare al suo interno un tutor o referente aziendale, che può anche essere il datore di lavoro.

formative / scolastiche e l'esame conclusivo del percorso formativo fa parte della formazione esterna che si svolge presso l'istituzione formativa. Il piano formativo individuale viene redatto dall'istituzione formativa o dalla scuola con il coinvolgimento del datore di lavoro ed è parte integrante del contratto. Il PFI descrive contenuto e durata della formazione dei percorsi in apprendistato; in particolare contiene:

- i dati identificativi di: apprendista, datore di lavoro, tutor formativo e tutor aziendale;
- il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- i risultati dell'apprendimento formativo.

Il PFI può essere modificato durante il rapporto di lavoro ferma restando la qualificazione finale da acquisire a conclusione del percorso.

Tutor o referente aziendale

L'impresa deve individuare al suo interno un tutor o referente aziendale, che può anche essere il datore di lavoro, individuato nel piano formativo individuale, che ha i seguenti compiti:

- favorire l'inserimento dell'apprendista nel contesto lavorativo;
- affiancare e assistere l'apprendista durante il percorso formativo per garantire un'efficace integrazione tra la formazione esterna e interna all'azienda;
- trasmettere le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative;
- fornire all'istituzione formativa ogni elemento utile a valutare l'efficacia dei processi formativi e le attività svolte;
- collaborare alla stesura del dossier individuale.

Responsabilità dell'istituzione formativa/scolastica

- L'istituzione formativa o scolastica, d'intesa con il datore di lavoro e con

un iter volto a garantire la consapevolezza della scelta, informa l'apprendista su:

- aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato, coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro e la qualificazione da conseguire;
- contenuti del protocollo e del PFI
- modalità di selezione degli apprendisti;
- doppio "status" di studente e lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna all'impresa.

Per assumere giovani con contratto di apprendistato di primo livello, il datore di lavoro deve:

- disporre di spazi per consentire lo svolgimento della formazione, prevedendo, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento di barriere architettoniche;
- essere fornito di strumenti per lo svolgimento della formazione, conformi alla normativa vigente in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperiti all'esterno dell'unità produttiva;
- garantire la disponibilità di uno o più tutor aziendali.

Possono essere assunti giovani dai 15 al compimento dei 25 anni in possesso del titolo di studio idoneo per l'attivazione del contratto iscritti a percorsi per il conseguimento di:

- Qualifica e diploma professionale;
- Diploma di istruzione secondaria superiore (occorre aver superato positivamente il terzo anno);
- Certificato di specializzazione tecnica superiore;
- Obblighi per l'attivazione, forma e contenuti del contratto.

OBBLIGHI PER L'ATTIVAZIONE, FORMA E CONTENUTI DEL CONTRATTO

Prima di stipulare il contratto di apprendistato di primo livello, l'istituzione formativa e il datore di lavoro devono sottoscrivere un protocollo, redatto sulla base dello schema approvato con decreto interministeriale 12 ottobre 2015, che definisce i contenuti, la durata e l'organizzazione didattica della formazione interna ed esterna all'impresa ed anche la tipologia dei destinatari del contratto.

Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta, unitamente al Piano formativo individuale (PFI) che può essere redatto in forma sintetica all'interno del contratto.

Nel contratto devono risultare, di norma, i seguenti elementi:

- la durata del periodo di formazione interna e/o esterna all'azienda;
- il titolo di studio che può essere acquisito al termine del contratto e relativa qualificazione contrattuale;
- il livello di inquadramento iniziale e finale dell'apprendista;
- l'orario di lavoro.

Vantaggi fiscali ed economici

La combinazione dei vantaggi retributivi e fiscali fa sì che il costo del lavoro sia circa 1/3 rispetto al normale contratto a tempo indeterminato.

- Aliquota contributiva per gli apprendisti di primo livello assunti nel 2022:

- per le imprese fino a 9 dipendenti: 0%
- per le imprese sopra i 9 dipendenti: 5%

- Sgravi contributivi e fiscali:

- abolizione del contributo a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento dell'apprendista
- sgravio del pagamento del contributo NASPI dell'1,31% e del contributo integrativo dello 0,30% per i fondi interprofessionali

- esclusione degli apprendisti dal computo dell'organico richiesto in base alle norme sul lavoro;

- esclusione delle spese sostenute per la formazione degli apprendisti dalla base per il calcolo dell'IRAP;

- Vantaggi nella retribuzione:

- ore di formazione esterna all'impresa: esonero retributivo
- ore di formazione interna all'impresa: retribuzione del 10% rispetto a quella che sarebbe dovuta all'apprendista
- ore di prestazione lavorativa: retribuzione prevista dal CCNL applicato (o dagli accordi interconfederali che prevedono, di norma, una retribuzione percentualizzata in base all'anno formativo di riferimento).

In caso di conferma in servizio a tempo indeterminato al termine dell'apprendistato:

- l'impresa mantiene un'aliquota del 10% per i successivi 12 mesi;
- se il lavoratore non ha compiuto il 30° anno di età al momento della conferma, l'impresa fruisce di un esonero contributivo del 50%, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua per 12 mesi successivi al beneficio di cui al punto 1.

Il datore di lavoro deve garantire uno o più tutor aziendali, spazi e strumenti per consentire lo svolgimento della formazione.

Prima di stipulare il contratto di primo apprendistato di primo livello l'istituzione formativa e il datore di lavoro devono sottoscrivere un protocollo, redatto sulla base del D.I del 12.10.2015.

Sitografia utile

Nota su incentivi per le imprese: https://www.anpalservizi.it/documents/20181/367407/Nota+incentivi+2022_apprendistato+I+liv_agg.+sett.2022.pdf/08b9d8bb-4267-4bd9-8b8e-472ab9247ff6

Normativa di riferimento

Decreto legislativo 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183"
Decreto legislativo 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"
Accordo Stato Regioni 25 settembre 2015 (file pdf) recante: Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale



CORSO DI FORMAZIONE

Nuova Contabilità Scuole, passo passo, dal PON al PNRR

Introduzione al corso (a cura di Elisabetta Davoli Presidente Associazione "Insegnare Sicuri")

A - Contabilità generale

1. Adempimenti giuridici

d.l. 129/2018 differenze rispetto al d.l. 44/2001

Sintesi ragionata su nova ratio del testo normativo, parole chiave - semplificazione, concetto di rete per gestione procedure, ruolo nuovo del controllo dei revisori, massima automatizzazione procedure, trasparenza (a cura di Elisabetta Davoli ex Dirigente Direzione Bilancio Ministero Istruzione)

2. Bilancio delle scuole

Modelli, Variazioni, Athena 2

Esplicazione dei vari modelli per Programma Annuale e Consuntivo e della loro funzione per una gestione coerente e ragionata, casi specifici e problematici di una scuola, ruolo dei verbali di Athena 2 e importanza delle registrazioni per i calcoli del MEF (a cura di Gabriella Gizzi Direttore Servizi Generali Amministrativi e Annamaria Rosciolino Revisore MEF)

3. Contratti integrativi

responsabilità, compiti, adempimenti del DS e del DSGA

Determinazione dei ruoli e dei compiti del DS e del DSGA nella contrattazione di istituto per la stesura della bozza di contratto da proporre in coerenza con le attività scolastiche. Indicazioni di massima per eventuali patologie e criticità riscontrabili nei contesti (a cura di Annamaria Rosciolino Revisore MEF)

4. PNRR

Linee di sviluppo in corso attraverso la nuova piattaforma FUTURA in vista dei nuovi bandi di partecipazione per le scuole (a cura di Angela Tortora Dirigente Scolastico)

Costo pacchetto A: € 330

B - Progetti nazionali ed Europei

1. Iniziative di formazione e progetti, anche in rete:

Indicazioni pratiche sulla costituzione di reti e sulla progettazione, realizzazione e rendicontazione delle azioni (a cura di Manuela Cenciarini Dirigente Scolastico e Alessandra Silvestri Dirigente Scolastico) a due voci incrociate

2. Finanziamenti ex lege 440

Edilizia, Fondi Stato, Fondi Regioni, Piattaforme Rendicontazioni, PNSD

Breve introduzione alla normativa di riferimento. Progettazione, gestione e rendicontazione generale degli interventi delle scuole ex lege 440/1997 e nell'ambito del PNSD. Utilizzo delle piattaforme "Monitor 440" e "PNSD-gestione azioni" (a cura di Angela Tortora Dirigente Scolastico)

3. Progettualità e Finanziamenti europei, PON, Contratti, Personale Costi Standard (FSE, FESR)

Quadro sintetico degli obiettivi dei Fondi Strutturali Europei, il PON nelle scuole. Progettazione, gestione e rendicontazione generale degli interventi finanziati con FSE e FESR, documentazione a corredo dei progetti, utilizzo della piattaforma GPU (a cura di Angela Tortora Dirigente Scolastico)

4. PNRR

linee di sviluppo in corso attraverso la nuova piattaforma FUTURA in vista dei nuovi bandi di partecipazione per le scuole (a cura di Angela Tortora Dirigente Scolastico)

Costo pacchetto B: € 330

Costo pacchetto A + B: € 600

Destinatari

DS, DSGA, personale ATA, docenti impegnati nelle progettualità finanziate

Durata

25 ore online complessive, sia introduttive generali che di approfondimento, dilazionate e condotte attraverso specifici webinar e forum interattivi (anche divisi in parti distinte per migliore fruibilità dei corsisti)

Lezioni vendute singolarmente a € 150 l'una

- Bilancio delle scuole, modelli, variazioni, Athena 2 (3h di lezione)
- Finanziamenti ex legge 440, edilizia, fondi stato, fondi regioni, piattaforme rendicontazioni, PNSD (3h di lezione)
- Progettualità e finanziamenti europei, PON, contratti, personale costi standard (FSE, FESR) (3h di lezione)

come da art.10 punto 20 del DPR 633/72

Le voci di bilancio per finanziare il costo del pacchetto possono essere sia la formazione (P04 e sottoaggregati) sia l'editoria a uso amministrativo (A02)

www.insegnaresicuriformazione.it

www.insegnaresicuri.it





Adolescenti e fobia sociale

CHI SOFFRE DI FOBIA SOCIALE, NELLE FORME PIÙ GRAVI, PUÒ NON ESSERE PIÙ IN GRADO DI ANDARE A SCUOLA O AL LAVORO ED AVERE GROSSE DIFFICOLTÀ A MANTENERE LE AMICIZIE. LE CONSEGUENZE DI QUESTO DISTURBO POSSONO ESSERE GRAVI PER LA VITA DI UN INDIVIDUO E PERTANTO NON VA SOTTOVALUTATO SIN DAI PRIMI SEGNALI

Partiamo da qualche definizione, innanzitutto quella di fobia, la fobia sociale infatti rientra a livello diagnostico tra le fobie, che a loro volta fanno parte dei disturbi d'ansia.

Una fobia è una paura estrema, irrazionale e sproporzionata per qualcosa che non rappresenta una reale minaccia e con cui gli altri generalmente si confrontano senza particolari problemi.

In questo caso specifico vi è una forte componente ansiosa indotta da alcune situazioni sociali, interpersonali o di prestazione in pubblico, in parole povere si prova molta paura quando ci si trova a dover interagire con altre persone. Chiaramente questa è una definizione generica ma la fobia sociale si declina in moltissimi modi, non è detto infatti che l'ansia sia generata da qualunque situazione sociale, in alcuni casi è legata a situazioni più specifiche.

È possibile provare ansia all'idea di parlare davanti ad altre persone, per esempio durante un'interrogazione in classe o un momento di confronto, ma anche semplicemente quando deve dire la propria opinione in un gruppo di amici.

PROGETTO ITACA
www.progettoitaca.org

linea d'ascolto:
02.2900.7166
800.274.274

Attività finanziata
e sostenuta da:



La fobia è una paura estrema, irrazionale e sproporzionata per qualcosa che non rappresenta una reale minaccia e con cui gli altri generalmente si confrontano senza particolari problemi.

Chi soffre di ansia sociale ha una paura cronica di essere giudicato dagli altri, guardato o di essere messo in imbarazzo dalle sue stesse azioni o parole. Non riesce a svolgere una vita normale.

Chi soffre di ansia sociale ha una paura cronica di essere giudicato dagli altri, guardato o di essere messo in imbarazzo dalle sue stesse azioni o parole.

Può capitare fisiologicamente di provare imbarazzo in qualche situazione che implica la presenza di altre persone ma nel caso dell'ansia sociale parliamo di qualcosa di più grave e invalidante.

Comunemente può capitare di provare un po' di ansia nel parlare in un gruppo quando non si conoscono bene gli altri, o di temere di fare una brutta figura la maggior parte di noi finisce con l'affrontare comunque questo genere di situazioni magari preferendo stare un po' in disparte e non al centro dell'attenzione, ma questo è un aspetto caratteriale che può essere comune a tanti e non vi è nulla di cui preoccuparsi.

Le persone con ansia sociale invece di affrontare queste situazioni tendono a evitarle, provate ad immaginare di iniziare ad evitare tutte le situazioni che possono provocare imbarazzo o disagio, capirete bene che il passo verso l'isolamento è breve.

Una delle conseguenze più gravi dell'ansia sociale è infatti l'isolamento; pur di non dover sperimentare l'ansia causata da una serie di situazioni sociali la persona sceglie di evitarle tutte, una per una, arrivando ad isolarsi.

Gli anni della pandemia hanno sicuramente inciso sull'acuirsi di alcune di queste forme di fobia, può essere stato infatti molto rassicurante per le persone con fobia sociale, che si sono ritrovate a ridurre al minimo le interazioni sociali non solo per loro volontà ma perché veniva imposto dall'esterno per ragioni di sicurezza.

Molti quindi si saranno ritrovati in un rassicurante bozzolo dove era possibile evitare molte delle situazioni che causavano disagio perdendo di vista il fatto che questo desiderio di isolamento per evitare l'ansia sociale è un importante campanello di avviso della presenza di un problema.



L'ansia sociale può determinare l'impossibilità di svolgere una vita normale, alcune persone nelle forme più gravi possono non essere più in grado di andare a scuola o al lavoro ed avere grosse difficoltà a mantenere le amicizie; le conseguenze di questo disturbo possono essere davvero gravi per la vita di un individuo e per questo non va sottovalutato sin dai primi segnali.

Per altro l'ansia sociale comporta un circolo vizioso nel quale la persona che ne soffre temendo di manifestare segnali della propria ansia, come sudore, macchie rosse sul viso o incresparsi con le parole, inizia a temere così tanto queste reazioni che aumenta i propri livelli d'ansia; si va in ansia poiché si teme di poter andare in ansia e che gli altri se ne accorgano.

Ci tengo a sottolineare e chiarire che l'ansia sociale non è timidezza, la timidezza è un aspetto caratteriale che può contraddistinguere alcuni di noi e che di per sé non è necessariamente un problema.

Può darsi che una persona con un temperamento più mite, più soggetto alla vergogna sia più propenso a sviluppare un disturbo di questo tipo ma non è una regola.

In generale questo disturbo è legato ad una bassa autostima, ad una forte sensibilità alla vergogna e in particolare al timore del giudizio degli altri.

Il giudizio degli altri è temuto da tutti in varie misure soprattutto nella fase adolescenziale, ma nel caso dell'ansia sociale diventa una vera e propria ossessione nella quale si ha il continuo timore di risultare stupidi o imbranati agli occhi degli altri, c'è un forte desiderio di dare una buona impressione e allo stesso tempo la convinzione che questo non sarà possibile.

Questo disturbo non va sottovalutato mai ed è importante rivolgersi ad un professionista della salute mentale per potervi fare fronte a partire dai primi momenti di disagio, aspettare sarebbe solo dannoso e fonte di sempre maggiore sofferenza.

Ma quali sono le cose sulle quali possiamo provare ad aiutare gli adolescenti a riflettere? Per esempio possiamo provare a fare dei pensieri sul tema del giudizio degli altri, o ancora meglio sul giudizio che ciascuno di noi da degli altri. Si può provare a proporre di immaginare degli scenari, per esempio una persona davanti a noi che fa una brutta caduta o che durante una riunione si ritrovi a balbettare o a bloccarsi nel parlare; sarà utile riflettere su quanto ciascuno di noi andrebbe avanti a pensare a tale evento qualora ne fosse spettatore.

Probabilmente qualche secondo, un minuto al massimo se è qualcosa di molto particolare o che ha fatto scaturire una preoccupazione, ma non più di questo. A questo punto può essere interessante aiutare i ragazzi a capire che la stessa cosa avviene all'inverso, se anche dovesse capitare di fare qualcosa che viene ritenuto imbarazzante è utile provare a ricordare che probabilmente le persone se ne dimenticheranno pochi secondi dopo.

Ovviamente questo discorso vale per tutte le situazioni dove la sensibilità al giudizio non è patologica, o dove non ci siano altri fattori aggravanti come bullismo o cyber bullismo.

In ogni caso è utile, quando si è a stretto contatto con bambini e ragazzi, cercare di non sottovalutare questo aspetto ed essere pronti a segnalarlo al fine che si possa intervenire, o ancor meglio sarebbe cercare di formare i ragazzi rispetto all'esistenza di questo tipo di problematica in modo che anche loro stessi possano essere in grado di riconoscere tale malessere e chiedere aiuto.

Alcune persone nelle forme più gravi di ansia sociale possono non essere più in grado di andare a scuola o al lavoro ed avere grosse difficoltà a mantenere le amicizie.

Le conseguenze di questo disturbo possono essere davvero gravi per la vita di un individuo, per questo non va sottovalutato ed è importante rivolgersi ad un professionista della salute mentale sin dai primi segnali.

Progetto Itaca Onlus prevede nelle scuole la realizzazione di incontri, a titolo gratuito, di informazione e sensibilizzazione per studenti, insegnanti e genitori con la collaborazione di diverse équipes dei Dipartimenti di Salute Mentale delle ASL/ASST.

Attività finanziata e sostenuta da:





Nardò



Torre Sant' Andrea, costa del Salento

Il Salento



Il Salento è una terra di miraggi, ventosa; è fantastico, pieno di dolcezza; resta nel mio ricordo più come un viaggio immaginario che come un viaggio vero.


(Guido Piovene, *Viaggio in Italia*, 1957)



Il SALENTO è una terra pugliese che nella sua parte meridionali raggiunge i 200 metri sopra il livello del mare, incantevole penisola, a soli 72 chilometri dall'Albania, sospesa tra spiagge di sabbia bianca e scogliere selvagge.

Comprende le province di Lecce, Brindisi e Taranto, costituisce il *tacco d'Italia* ed il suo nome deriva da *Salum*, cioè "terra circondata dal mare". Territorio costituito di piccole e grandi città dove il senso dell'età si perde, uno scrigno di tesori architettonici unico racchiuso nello spazio di pochi chilometri lungo i quali ammiriamo una corrente artistica raffinata e spettacolare, un Barocco dalle forme elaborate ed avvolgenti, calde come il sole del sud che splende su di loro.

Iniziamo il nostro *tour* salentino da **NARDO'** e precisamente da **Piazza Salandra**, cuore pulsante della città neretina che, con quasi 32.000 abitanti, si impone come uno dei comuni più popolosi del Salento. Anche se il nome non è più quello delle origini, *Piazza delle Legne*, il



suo fascino è intatto, custodito in quella che è considerata la più bella piazza barocca del Mezzogiorno. Al centro si innalza **La Guglia** intitolata all'**Immacolata Concezione** intorno alla quale sono stati costruiti **Il Sedile, La Torre dell'Orologio** e **La Chiesa di San Trifone** voluta dalla popolazione di Nardò che devotamente si rivolse al Santo per liberare le campagne da una invasione di cavallette. La chiesa è una importante testimonianza del Barocco salentino che ha plasmato l'immagine dell'intera città, ovunque è un trionfo di motivi floreali, di figure e animali mitologici, di fregi e stemmi che fanno di Nardò un gioiello barocco esclusivo.



Loggia del Limonello



Chiesa di Santi Pietro e Paolo

Ci spostiamo a visitare **La Cattedrale di Santa Maria Assunta**, orgoglio della città, nel corso dei secoli ha subito diverse opere di rimaneggiamento che oggi restituiscono un fiero aspetto barocco settecentesco, frutto dell'opera dei fratelli Sanfelice, Ferdinando e Antonio. Questi discendevano da una famiglia nobile di Napoli, Ferdinando, enorme talento artistico, arriva in Puglia intorno al 1710 dopo l'insediamento del fratello Antonio nominato Vescovo di Nardò. La Cattedrale si lega profondamente ai fratelli Sanfelice che la rivisiteranno integralmente con una serie di interventi significativi impreziositi dagli incantevoli marmi. Al Vescovo Antonio Sanfelice si deve, inoltre, la definitiva collocazione del monumentale e severo **Crocifisso Ligneo** venerato da secoli nella Cattedrale di Nardò come *Crocifisso Nero*.

Spostandoci di poco, nel centro cittadino, arriviamo al **Tempietto de L'Osanna**, un delizioso monumento che risale al 1600 totalmente realizzato in pietra leccese. Ha pianta ottagonale con otto colonne congiunte da archetti oltre ad una colonna centrale a sostegno della cupola contenente le otto guglie, uno dei pochi monumenti neretini risalente all'epoca del primo periodo barocco.

Ci spostiamo a visitare **La Chiesa di San Domenico**, edificata nel '500 da Giovanni Maria Tarantino, fu ricostruita come gran parte degli edifici di Nardò dopo

il terremoto del 1743. A ripristinare l'interno in stile barocco sarà ancora una volta Ferdinando Sanfelice. All'esterno, davanti alla splendida facciata originale del '500, si ha la sensazione di trovarsi in Andalusia, facciata suggestiva ed enigmatica, con una simbologia piena di mistero.

Quella di Ferdinando Sanfelice era un architettura interamente fondata sulla scenografia col preciso obiettivo di suscitare stupore ammirazione, concetti fondanti del Barocco, e sulla facciata della **Chiesa di Santa Maria della Purità** Ferdinando comporrà un'originale apparato scenografico disegnato sempre su volere del fratello Vescovo che fece costruire il **Conservatorio della Purità**, per ospitare le fanciulle in pericolo, affiancato appunto dalla Chiesa.

Il nostro *tour* salentino prosegue in una delle città più ricche di monumenti barocchi, **GALLIPOLI**, qui la storia fiorisce ad ogni angolo così come il sofisticato barocco salentino. Ma se a Lecce (che non visiteremo perché già meta di un nostro precedente viaggio giornalistico) e in altri luoghi del Salento veniva utilizzata la pietra leccese, a Gallipoli veniva utilizzato il *carparo*, di origine tufacea della vicina Alezio, materiale malleabile che ai raggi solari tende a solidificarsi e che veniva trattato con latte di capra per renderlo impermeabile. **Il Castello Aragonese** è un esempio di realizzazione con l'utilizzo di tale materiale.



Gallipoli

La splendida cittadina di Gallipoli è stata per diversi secoli famosa per l'olio lampante, fiore all'occhiello del commercio locale e che serviva ad illuminare le più grandi capitali d'Europa. I segni della ricca produzione sono tangibili ancora oggi visitando per esempio il bellissimo **Frantoio Ipogeo di Palazzo Granafei**.

Ci spostiamo alla **Cattedrale** intitolata a **Sant'Agata**, storia vivente della città scritta nella pietra, eretta al centro e nel punto più alto dell'isolotto su cui sorge la città vecchia. Quando la città si rese indipendente sentì il bisogno di rinnovarsi e adattarsi alle linee guida italiane e barocche, le caratteristiche di questo barocco sono in tutto e per tutto simile a quella del barocco leccese tranne appunto per l'utilizzo del carparo. Se l'esterno è un capolavoro del Barocco, l'interno è altrettanto importante, una vera e propria pinacoteca. Fu per volere del neo Vescovo napoletano Oronzo Filomarini che l'interno subì numerose trasformazioni decorative che ne arricchirono l'allestimento in stile barocco. Oggi possiamo ammirare ben 106 tele seicentesche e settecentesche di pregevole fattura. Sul soffitto della navata centrale vi sono delle tele che rappresentano l'*Apparizione di San Pietro in Carcere*, *La Gloria di Sant'Agata* e *La Protezione di Catania dall'Etna*, tutte dipinte da Nicola Malinconico, nei primi anni del 1700, sempre su incarico

del Vescovo Oronzo Filomarini che volle fortemente a Gallipoli l'abile artista suo conterraneo seguace di Luca Giordano. Fedeli allo stile giordanesco sono anche le tele del coro e tra esse spicca l'imponente *Sepolcro di Sant'Agata*, dipinto denso di elementi che simboleggiano la pietà cristiana incredibilmente impressa nei volti dei personaggi che assistono con stupore all'apparizione del corpo della martire e all'arrivo di un angelo, seguito da altre creature celesti.

Il nostro *tour* continua a **GALATINA** e visitiamo la **Chiesa Madre** situata nell'area del centro storico cittadino in cui anticamente sorgeva *La Porta Maggiore*, celebra i **Santi Pietro e Paolo** patroni della città e si impone come un'ennesima affermazione del Barocco in Salento. La struttura che ammiriamo oggi è il frutto di diversi interventi attuati nel corso dei secoli che ci fanno viaggiare velocemente lungo la linea del tempo, una prima costruzione era stata eretta intorno al 1355 sul luogo di un precedente edificio religioso, un'antica cappella nella quale si celebrava un rito greco, e proprio il greco rimarrà la lingua ufficiale nei riti di questa chiesa fino alla metà del '500. Una lingua, dunque, che consacrerà per lungo tempo Galatina come *città greca*. Vi sono ragioni intime che legano Galatina ai suoi patroni, un legame è racchiuso nella splendida Chiesa Madre, la più antica è importante della città. Secondo la tradizione, infatti,

MEMORY

PORTO CESAREO E I SUOI PARCHI PROTETTI

Proteso in un abbraccio al mare Ionio, il territorio di **Porto Cesareo** è un vero catalogo di bellezza naturale di acqua e di terra, un grande contenitore di biodiversità dove vi sono due parchi: l'**Area Naturale Marina Protetta Porto Cesareo** e la **Riserva Naturale Regionale Orientata Palude del Conte e Duna Costiera**.

La prima è una delle aree marine protette più grandi d'Italia con 17.000 ettari di superficie, protegge ben 12 tipologie di habitat differenti tra cui la *poseidonia*, le *coralligene* e le *grotte marine*, queste ultime due rappresentano un vero e proprio target per il turismo subacqueo. Si possono ammirare con maschere e pinne anche le colonne greco-romane del II sec. d.C. adagiate su un letto di sabbia a 4 metri di profondità.

A rendere ancora più suggestiva la costa è l'arcipelago della riserva marina con l'**Isola dei Conigli**, la più grande dell'arcipelago, e l'**Isola della Malvia**, ogni isola ha una sua vegetazione peculiare e quest'ultima ne prende il nome. Lungo la costa possiamo ammirare le sentinelle di pietra stagliate sul mare, sono le **Torri Aragonesi** risalenti al XVI sec. e, nella zona di Porto Cesario, ne contiamo ben quattro.

A pochi chilometri dal porto ci si può immergere nella Riserva Naturale Regionale. Nell'**Antica Salina dei Monaci** si possono vedere anche i fenicotteri rosa. Insieme alle *Saline*, fanno parte della Riserva Naturale Regionale anche le *Dune* e le *Paludi* dove è stato avvistato anche l'airone nero, fatto molto raro. **La Palude del Conte** è l'area umida più estesa del Salento con i suoi 1000 ettari che ospitano una nutrita fauna. Insomma un pezzo di Puglia che si è rivelato un vero e proprio patrimonio di biodiversità.



Porto Cesareo

durante il viaggio da Antiochia a Roma, San Pietro avrebbe sostato proprio a Galatina per aspettare l'apostolo Paolo; fermatosi nel *Podere Pisanello* in *Contrada Sannito*, avrebbe trovato riposo nella pace di quei luoghi su una grossa pietra attualmente custodita qui nella **Cappella di San Pietro**. Siamo dunque nel tempio di questo glorioso evento in seguito al quale, per secoli, la città verrà chiamata *San Pietro in Galatina*, anche lo stemma cittadino contiene come simbolo le chiavi di Pietro.

L'apostolo Paolo, invece, verrà ospitato da un anziano religioso che gli aprirà le porte della sua umile casa dove oggi sorge la **Chiesetta di San Paolo**.

Sarà proprio il Santo, secondo la leggenda, a rendere questa terra immune dal morso di pericolosissimi animali velenosi in particolare le tarantole. Galatina è luogo simbolo del *tarantismo* che custodisce la tradizione di un rituale antichissimo scandito dal suono incessante e ipnotico dei tamburelli, il rituale accompagna il ballo delle *tarantate*, donne avvelenate dal morso della malefica tarantola.

Ultima cittadina salentina che visitiamo è **GALATONE** e la sua **Chiesa del Santissimo Crocifisso della Pietà**, uno dei più bei monumenti barocchi della Salento, fu costruita tra il 1683 e il 1694 per mano di diverse maestranze salentine tra cui quella del maestro Giuseppe Zimbalo. Un luogo denso di storia e di fede, se infatti Galatina vantava il passaggio di San Pietro, Galatone vanta quello di Sant'Elena. Si racconta, infatti, che l'ormai anziana madre dell'imperatore Costantino portasse con sé la vera croce sulla quale Cristo fu crocifisso e che la reliquia conservata nella Chiesa custodirebbe proprio un frammento di quella croce. Sempre all'interno della Chiesa il sontuoso **Altare Maggiore**, decorato con colonne tortili e bassorilievi raffiguranti le virtù cardinali, custodisce l'icona del Santissimo Crocifisso della Pietà del XIV sec.

Le anime della matematica. Da Pitagora alle intelligenze artificiali

di V. Vespri,
Diarkos, (Santarcangelo di Romagna)
anno 2023



La novità è, [...], che Vincenzo Vespri racconta dettagliatamente, in questo (bel) libro, la storia della matematica attraverso la sua prosopopea, ovvero la storia delle persone che hanno fatto, fanno e stanno per fare ancora e sempre la matematica: i matematici: la brillante sintesi (pag. 5) nell'arguta premessa di Rino Caputo, finissimo italianista, prende metaforicamente per mano il lettore, lo introduce e lo guida in un percorso di conoscenza che ha inizio nel silenzio e nel buio dei millenni, chissà quando, chissà dove. Certo è, invece, come ricorda Vincenzo Vespri che Pitagora primo uomo 'matematico', riconosciuto come tale, si è manifestato sulle sponde del nostro Mediterraneo, mare della scienza e della ricerca per antonomasia. Nei secoli a seguire, la schiera di 'anime' matematiche è cresciuta, facendosi sempre più numerosa, avviluppando il mondo in una rete fitta di calcoli, teorie, giochi, idee, intuizioni, studi, metodi e rivoluzioni di cui l'autore ripercorre in modo esperto e puntuale le innumerevoli traiettorie di pensiero. Tuttavia, come non annotare che Vespri introduce al contenuto del volume tracciando il percorso proprio a partire dalla sua 'anima' ammettendo con sincerità di aver *'scelto di fare il matematico abbastanza casualmente'* (pag. 19) e che nelle conclusioni *'La strada dei maestri e i matematici di domani'* (pp. 425-437) evoca con rispetto e gratitudine intellettuale i maestri che hanno contribuito a forgiare la sua 'anima' matematica?

Questo volume non è dunque una storia tecnica della matematica perché l'intento di

Vincenzo Vespri, docente di Analisi matematica presso l'Università di Firenze, nonché consigliere per il Ministero dell'istruzione e del merito, è tutt'altro: dimostrare che la matematica non è una disciplina ostile o lontana, ma una scienza rappresentativa delle più alte elaborazioni del progresso intellettuale e culturale dell'umanità. Nello snodarsi delle nove parti che compongono il volume si ripercorre, infatti, l'intera storia della civiltà occidentale attraverso una narrazione in forma catalogica delle tante 'anime' che hanno alimentato questa disciplina con la loro intelligenza e la loro dedizione. Di ognuna di esse l'autore riesce a restituire il tratto umano in profonda connessione con l'essere 'matematico' e nel capitolo dedicato ad Alan Turing, a nostro avviso, vi è la rappresentazione più toccante di questa fusione.

La lettura del volume restituisce in modo chiaro che l'autore, intellettuale appassionato la cui vocazione per la ricerca si è incanalata in dimensioni più ampie, ha sviluppato visioni meta-disciplinari grazie alla costante frequentazione delle opere e del pensiero di filosofi, teologi, letterati, primo tra tutti: Dante. Ed è grazie a questa profonda sensibilità che Vespri richiama alla necessità che *'il matematico sia in sintonia con i tempi'* (pag. 435), riconoscendo al pensiero matematico la capacità *'di trovare le armonie, le simmetrie, e gli equilibri'* per governare le nuove – e molteplici – tecnologie. L'esito del bel lavoro di Vespri si compie infine in una proposta epistemologica chiara e urgente: *'la matematica dovrebbe sapersi rinnovare senza rinnegare, però, la sua intrinseca natura di scienza inutile'*.

Per l'attivazione immediata dell'abbonamento sono indispensabili la compilazione dei campi del modulo d'ordine e la copia dell'avvenuto pagamento intestato a: **"DIONISO EDITORE s.r.l. Viale Algeria 95, 00144 - Roma"** a mezzo bonifico bancario presso Banca di Credito Cooperativo dell'Agro Pontino utilizzando il seguente **IBAN IT77 G 0873814 7000 0000 0047 347**. L'abbonamento ha validità annuale, pertanto, al fine di assicurare la continuità dell'invio delle riviste, il rinnovo dello stesso va comunicato tramite i nostri recapiti.

DA COMPILARE IN DIGITALE O STAMPATELLO LEGGIBILE

Scuola, Ente, Privato (nome e cognome) etc.		Cod. fiscale	
Indirizzo		Cod. ministeriale	
C.A.P.	Località	Provincia	Tel.
Fax	Cod univoco Ufficio	Indirizzo e-mail	
(Nome e Cognome D.S.)		e-mail	Tel.
(Nome e Cognome D.S.G.A.)		e-mail	Tel.
CIG			

Tipologia Pacchetto	Prezzo promozionale
Ras + ProntoScuola + inSCUOLA software + Corso base sulla sicurezza	<input type="checkbox"/> 270 € anzichè 670 €
Ras + ProntoScuola	<input type="checkbox"/> 190 € anzichè 499 €
Ras	<input type="checkbox"/> 110 € anzichè 130 €

*Dichiaro di aver preso visione dell'**informativa privacy** ai sensi del **Regolamento Europeo 2016/679** e del **D. Lgs 196/2003** come modificato dal **D. Lgs 101/2018** presente sul sito <http://www.autonomiascolastica.it/upload/privacy>

Dioniso Editore srl, in quanto titolare del trattamento dei dati, informa che il consenso all'utilizzo di questi, forniti con il presente modulo, è necessario e relativo alle finalità oggetto dell'erogazione del servizio. L'eventuale rifiuto avrà come conseguenza l'impossibilità dell'erogazione del servizio stesso. Il trattamento dei Suoi dati personali viene attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche e tempistiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e per il tempo previsto dalle vigenti normative di settore. Previo suo consenso, tutti i dati conferiti potranno essere trattati anche per effettuare procedure statistiche di analisi, per l'invio di altre offerte e proposte commerciali, indagini di mercato e attività di marketing. Essi, inoltre, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad altre aziende operanti nei settori editoriale, largo consumo e distribuzione, finanziario, assicurativo, automobilistico, dei servizi e ad organizzazioni umanitarie e benefiche. Potrà comunque esercitare, in ogni momento, tutti i diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal D. Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs 101/2018.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali richiesti per le finalità indicate all'interno dell'informativa privacy (consenso obbligatorio).

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per ricevere informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, effettuare analisi statistiche, sondaggi d'opinione e azioni di marketing anche da parte di aziende terze (consenso facoltativo).

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

TIMBRO E FIRMA

Per ulteriori info contattare: tel. 06 92916478 • cell. 393 9880957 • info@dionisoeditore.it

Agente di zona:



Cerchi l'**INFORMAZIONE** e tutte le
NEWS dal mondo scolastico?
Cerchi un servizio di **ASSISTENZA** completo
ed efficace?

ABBONATI a

Ras Rassegna
dell'Autonomia
Scolastica

E non è finita qui:

Attraverso il nuovo servizio Osservatorio, che tratta temi soggetti a continua evoluzione come quelli dell'affidamento e la gestione dei contratti pubblici (appalti e concessioni) e della responsabilità, RAS si pone come vero e proprio Tutor per chi amministra e dirige la scuola.

Osservatorio è un servizio innovativo ed interattivo, che consente di aprire un filo diretto con gli esperti e la redazione, attraverso una mail dedicata: osservatorio@autonomiascolastica.it



Sicurezza
Scuola

Un Team che lascia il Seguo

Contattaci...il nostro team di esperti ti supporterà nell'analisi dei rischi specifici della tua scuola per una scelta consapevole della polizza migliore

SicurezzaScuola è la proposta della Benacquista Assicurazioni, agenzia da sempre leader nel settore delle assicurazioni scolastiche

 **benacquista**
assicurazioni

Numero Verde
800 013155

Tel. +39 0773.62.981
Tel. +39 348.30.51.153

info@sicurezzascuola.it
benacquistascuola@pec.it
www.sicurezzascuola.it